



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 6 AGOSTO 2002

N. 101

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 643

Reg. 2078/92 - Programma Agro ambientale Regionale - Modifica scheda Misura B/1 approvata con Delibera di G.R. n. 1292 del 17/10/2000.

Pag. 6609

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 655

Istituzione provvisoria di un dispensario farmaceutico nella località di Enzitetto - Comune di Bari, ai sensi dell'art. 6 della L. 362/91 - Richiesta pubblicazione.

Pag. 6612

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 656

Art. 1 Legge 362 dell'08/11/91 - Revisione pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Lecce ricadenti nel territorio della AUSL, LE/1 - Bienni 1995/96 - 1997/98 - 1999/00 escluso il Comune di Lecce la cui revisione è stata approvata dalla G.R. con il provvedimento n. 4000 del 10.4.01, pubblicato sul Burp n. 64 del 26/4/01. Richiesta Pubblicazione.

Pag. 6613

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 657

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1871 dell'11 dicembre 2001 riguardante "L.R. 4 maggio 1999, n. 17 - art. 13 - Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 1999, n. 1222 "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, comma 2 lettere 1 bis) e 1 ter). Criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap

grave” - Modifiche e integrazioni” - Rettifica errore materiale.

Pag. 6626

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 659

Deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 26 giugno 2001 riguardante “Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000” Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora”. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali - Rettifica errore materiale.

Pag. 6631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 715

L.R. n. 62/1985. Interventi di disinfestazione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso. Definizione del programma per l’anno 2002.

Pag. 6634

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 769

L.R. 16 novembre 2001, n. 27, art. 2 “Misure di

sostegno per l’accreditamento delle strutture formative”: - Criteri per la redazione dei progetti di ristrutturazione.

Pag. 6637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2002, n. 773

Assunzione dalla Banca Europea per gli investimenti di una prima quota di euro 150.000.000,00 del prestito dell’importo massimo di 300.000.000,00 euro, di durata non superiore a 25 anni, destinato alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del POR Puglia 2000-2002. Approvazione schema contratto.

Pag. 6641

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2002, n. 825

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000 “Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora”. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali.

Pag. 6671

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 643

Reg. 2078/92 - Programma Agro ambientale Regionale - Modifica scheda Misura B/1 approvata con Delibera di G.R. n. 1292 del 17/10/2000.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente responsabile di Settore, riferisce:

Il Regolamento CEE n. 2078/92, istituisce un regime comunitario di aiuti relativo a metodi di produzione compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, cofinanziato dal fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA) destinata agli imprenditori agricoli che assumono gli impegni previsti nello stesso Regolamento;

Il Programma Agroambientale Regionale (indicato in appresso come P.A.R.) pubblicato nel B.U.R.P. n. 1 del 4/1/1999 approvato con decisione della Commissione Europea C(98) 1198 del 30/6/1998 ed attuata con delibera del Consiglio Regionale n. 357 del 25/11/1998 ha regolamentato in Puglia tali aiuti comunitari.

Il Decreto Ministeriale n. 159 del 27/03/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 27/05/1998, ha approvato il "Regolamento recante norme di attuazione del Regolamento CE 746/96 in materia di controlli e decadenze".

Tale decreto è stato recepito in Puglia con la delibera di Giunta Regionale n. 1292 del 17/10/2000 approvando le schede conformi al Modello D dell'allegato 1 del D.M. su citato. Tali schede riportano le specifiche, per ogni singola Misura del P.A.R., degli impegni essenziali e accessori che le aziende

devono rispettare per il raggiungimento degli obiettivi della stessa misura.

In particolare la scheda relativa alla Misura B1 "Estensivizzazione delle colture con metodi diversi della Misura A" stabilisce la decadenza totale della domanda per il mancato rispetto di "Impiego della varietà di domanda di grano duro elencate nella specifica circolare Mi.PAF riducendo la quantità di seme nei limiti indicati dalla stessa circolare".

Il limite indicato in tale circolare del Mi.PAF del 10 agosto 1994 n. D/478, riporta quale limite la quantità minima di sementi da certificare pari a 180 Kg per ettaro.

Nelle tecniche di coltivazione agronomica del grano si verificano alcune perdite indipendentemente dalla quantità di seme utilizzato dovuto a:

- impurità nelle sementi;
- germinabilità inferiore al 100%;
- perdite nelle operazioni di semina;
- asportazioni semi da parte di animali;
- mancato accostamento di una percentuale di piante.
- eventuali perdite di piantine già nate per attacchi parassitari; che comportano la necessità di aumentare la quantità di seme da seminare per ottenere la stessa produzione senza le perdite descritte.

Per tale motivo si rende necessario spostare l'impegno, limitatamente alla riduzione di seme, da essenziale ad accessorio.

Pertanto, nell'ambito dei controlli, può non considerarsi inadempiente l'azienda che ha utilizzato una quantità di seme per ettaro fino a 200 Kg.

Va, invece, dichiarata la decadenza totale dell'aiuto per le aziende che hanno utilizzato una quantità di seme per ettaro superiore a 240 Kg.

Per le situazioni intermedie va utilizzata una percentuale di penalità così come appresso indicato:

- da 201 a 220 5% di penalità sull'importo ricevuto
- da 221 a 240 10% di penalità sull'importo ricevuto

Si propone, quindi, di approvare la nuova scheda della Misura B1 allegata a questo provvedimento in

sostituzione della precedente approvata con delibera G.R. n. 1292 del 17/10/2000 con validità anche per gli anni precedenti.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) della L.R. n. 7/97:

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

- Vista la sottoscrizione posta in calce dal dirigente del settore,

- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura nelle premesse, e che qui si intende integralmente richiamato.

- Di approvare la nuova scheda della Misura B1 allegata a questo provvedimento in sostituzione della precedente approvata con delibera G.R. n. 1292 del 17/10/2000 con validità anche per gli anni precedenti

- Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto all'ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lett. G.

- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

MODELLO D

Pagina 1 di 1

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Corpo Forestale dello Stato
Coordinamento Provinciale
di: _____

Regione Puglia
Assessorato Agricoltura e Foreste
Ispettorato Provinciale Agricoltura
di: _____

REG.(CEE) N.2078/92 - REG.(CE) N.746/96 - D.M. N.159/98

MISURA B1**"ESTENSIVIZZAZIONE DELLE COLTURE CON METODI DIVERSI DALLA MISURA A"****IMPEGNI ESSENZIALI**

INADEMPIENZE	RISPETTATI	NON RISPETTATI	Penalità
Verifica dell'applicazioni di metodi per il raggiungimento per la riduzione della produzione, del riequilibrio ambientale e del miglioramento dei prodotti alimentari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%
Estensivizzazione applicata solo a colture annuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%
Verifica della rotazione quinquennale con almeno un anno di sovescio o maggese e un anno di leguminose o altre colture da rinnovo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%
Il ringrano è consentito solo per un anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%
Impiego delle varietà di grano duro elencate nella specifica circolare M.i.P.A. del 10/8/1994, n. D/478, riducendo le quantità di seme nei limiti indicati dalla stessa circolare: ➤ Per quantità superiore a 240 Kg/ha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100%

IMPEGNI ACCESSORI

INADEMPIENZE	RISPETTATI	NON RISPETTATI	Penalità
Riduzione delle quantità di seme nei limiti indicati nella circolare circolare M.i.P.A. del 10/8/1994, n. D/478 : (nessuna penalità fino a 200 Kg/ha) ➤ Inadempienza per impiego di seme da 201 a 220 Kg/ha ➤ Inadempienza per impiego di seme da 221 a 240 Kg/ha	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5% 10%
Esclusione degli interventi irrigui, salvo quelli strettamente necessari alla sopravvivenza della coltura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10%

NOTE: _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 655

Istituzione provvisoria di un dispensario farmaceutico nella località di Enzitetto - Comune di Bari, ai sensi dell'art. 6 della L. 362/91 - Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Unità Operativa pianta organica farmacie dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica, dal Dirigente dell'ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

l'art. 6 comma 1 della L. 362 dell'8.11.91 prevede che nei Comuni, frazioni o centri abitati ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le Regioni istituiscono dispensari farmaceutici;

Per il Comune di Bari la Giunta Regionale con deliberazione n. 3457 del 31/7/98 pubblicata sul Burp n. 101 del 14/10/98, aveva approvato la revisione della pianta organica farmacie, individuando, altresì, nuove zone di decentramento, tra cui la zona n. 51 bis nella località di Enzitetto avente i seguenti confini:

Linea ferroviaria (da strada Catino a via Capitaneo; Strada Catino fino al confine Comunale; Linea di Confine Comunale fino a strada Torre di Brengola; Strada Torre di Brengola fino a Piazza Capitaneo, - via Capitaneo alla linea F.S.

Le individuate nuove zone di decentramento, come precisato dalla legge reg.le n. 16/96 erano messe a disposizione di quei farmacisti titolari di sede sovranumeraria nel Comune di Bari, perché, tramite procedura concorsuale fossero assegnate.

In considerazione, infatti delle espletate procedure concorsuali si è proceduto a garantire assistenza farmaceutica in zone di nuovo insediamento abitativo della Città di Bari che ne erano prive.

Tuttavia tra queste avvenute assegnazioni non compare anche quella di Enzitetto, perché non richiesta dai partecipanti al concorso.

Tale zona risulta densamente popolata, tanto che numerose petizioni rese note anche agli Organi di Stampa, sono state promosse dalla popolazione della località.

Altresì, numerosi solleciti sono pervenuti a questo Assessorato da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti e dal Comune di Bari, i quali hanno più volte sollecitato questo Assessorato, affinché con una soluzione anche di emergenza sia resa possibile, l'assistenza farmaceutica in questa località.

La normativa vigente ed in particolare l'art. 6 comma 1 della legge 362/91 modificativo in parte dell'art. 1, 4 comma della legge 221/68, prevede la possibilità nei comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai 5000 abitanti qualora non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica, di autorizzare l'apertura di dispensari farmaceutici da parte della Regione

A tale proposito il Comune di Bari con la nota prot. n. 5039 del 9/11/01, ha precisato che nella località anzidetta la popolazione, come indicato dalla legge n. 221/68, attualmente non supera i 5000 abitanti, per cui in attesa che la predetta zona sia richiesta in assegnazione da parte di farmacista avente titolo al trasferimento, è opportuno sopprimerli provvisoriamente con l'istituzione di un dispensario farmaceutico:

Alla sua gestione, così come indicato dall'art. 6 comma 2 della legge 362/91 si può provvedere, affidandone la responsabilità al titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.

In caso di rinuncia il dispensario sarà gestito dal Comune stesso.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del titolo regionale né a carico degli enti per i cui debiti, i creditori potrebbero valersi sulla Regione. Inoltre il presente provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del

Fondo in parola assegnato o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria od Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica
Sig.ra Carmela Cavallo

L'Assessore relatore delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dall'art. 4, comma 4 L.R. n. 7/97 lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio piante organiche del Servizio farmaceutico, dal Dirigente del Servizio Farmaceutico, dal Coordinatore del Settore sanità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati:

di provvedere, in applicazione dell'art. 6 comma 1 della legge 362/91 e art. 1 comma 4 legge 221/68 all'assistenza farmaceutica nella località di Enzitetto con l'istituzione provvisoria di un dispensario farmaceutico, in attesa di assegnazione a farmacista titolare avente titolo che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 9 della legge reg.le n. 16/96 ovvero da assegnare a seguito di eventuali procedure concorsuali ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/96.

Di precisare che il predetto dispensario farmaceutico, sarà insediato nella zona farmaceutica individuata nella località di Enzitetto, i cui limiti territoriali, stabiliti con il provvedimento di G.R. n. 3457/98, pubblicato sul Burp n. 101/98, sono i seguenti:

Linea ferroviaria da strada Catino a via Capi-

taneo; Strada Catino fino al confine Comunale; Linea di Confine Comunale fino a strada Torre di Brengola; Strada Torre di Brengola fino a Piazza Capitaneo - via Capitaneo alla linea F.S.

Di affidare ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 362/91, la gestione del dispensario farmaceutico alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. In caso di rinuncia il dispensario sarà gestito dal Comune stesso.

Esperate le procedure di affidamento da parte della Autorità Sanitaria locale, la A.S.L. Ba/4, competente territorialmente, provvederà ad effettuare la opportuna visita ispettiva al fine di verificare la rispondenza del suddetto esercizio al requisito igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità copia del relativo verbale.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12/4/94.

Di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Bari e al Direttore Generale della Asl /BA4 a cura del Settore Sanità.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 656

Art. 1 Legge 362 dell'08/11/91 - Revisione pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Lecce ricadenti nel territorio della AUSL, LE/1 - Bienni 1995/96 - 1997/98 - 1999/00 escluso il Comune di Lecce la cui revisione è stata approvata dalla G.R. con il provvedimento n. 4000 del 10.4.01, pubblicato sul Burp n. 64 del 26/4/01. Richiesta Pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria

espletata dal Dirigente dell'Unità Operativa pianta organica farmacie dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica, dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

L'art. 22 della legge Regionale n. 36 nel testo sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 30/04/90, disciplina le procedure per la definizione delle P.o delle farmacie dei Comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2/4/68, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8/11/92 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12500 abitanti ed una farmacia ogni 4000 negli altri Comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti;

A seguito del Decreto Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e della L.R. n. 18 del 14/06/94 di applicazione della normativa statale, che hanno determinato il riordino della struttura sanitaria regionale, in provincia di Lecce sono state istituite, due Aziende UU.SS.LL., LE/1 e LE/2

La Asl Le/1 con provvedimento n. 180 del 31/1/01, aveva proposto per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale la revisione della pianta organica farmacie con riferimento ai bienni 95/96, 97/98 e 99/00. Esaminata da parte dell'Ufficio farmaceutico dell'Assessorato la citata proposta e ritenuto che la stessa fosse da rettificare ed integrare per tutti i Comuni, escluso la città di Lecce, la Giunta Regionale con provvedimento n. 6703 del 10/12/96, pubblicato sul Burp n. 135 del 19/12/96, approvava la revisione pianta organica della Asl Le/1 per la sola città di Lecce

Per i restanti Comuni, invece come richiesto dall'ufficio farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità con nota n. 24/8047/524/15 del 3/4/01, Asl/LE1 con nuovo provvedimento di proposta n. 269 del 6/2/02/01 ha apportato le dovute integrazioni e rettifiche per ciascuno dei tre bienni proposti.

Pertanto come da prospetto che segue, occorre procedere per i bienni 95/96, 97/98 e 99/00, alla approvazione della revisione p.o farmacie di tutti i Comuni compresi nel territorio della Asl Le/1, escluso come innanzi detto, la città di Lecce la cui revisione è stata già approvata con l'atto di G.R. n. 400/01:

Biennio 1995 / 1996				
COMUNE	POPOLAZIONE RIFERITA AL 31/12/95	SEDI ISTITUITE	SEDI DA ISTITUIRE	SEDI DA REVOCARRE
Aradeo	9.912	2	0	0
Arnesano	3.499	1	0	0
Calimera	7.376	2	0	0
Campi Salentina	11.727	3	0	0
Caprarica di Lecce	2904	1	0	0
Carmiano	12.366	3	0	0
Carpignano Salentino	3.893	2	0	0
Castrì di Lecce	3.097	1	0	0
Cavallino	10.374	2	0	0
Copertino	23.944	6	0	0
Cutrofiano	9.958	2	0	0
Galatina	28.832	8	0	0
Galatone	16147	4	0	0
Guagnano	6.640	2	0	0
Lequile	7.949	2	0	0
Leverano	13.836	3	0	0
Lizzanello	9.631	2	0	0
Martano	9.658	2	0	0
Martignano	1.824	1	0	0

Melendugno	9.366	3	0	0
Monteroni	14.014	4	0	0
Nardò	31.504	8	0	0
Neviano	6.151	1	0	0
Novoli	8.932	2	0	0
Porto Cesareo	4.439	1	0	0
Salice Salentino	9.062	2	0	0
San Cesario di Lecce	7.413	2	0	0
San Donato di Lecce	5.699	2	0	0
San Pietro in Lama	3.861	1	0	0
Seclì	1.884	1	0	0
Sogliano Cavour	4.215	1	0	0
Soletto	5.417	1	0	0
Squinzano	16.205	4	0	0
Sternatia	2.845	1	0	0
Surbo	11.410	2	0	0
Trepuzzi	14.586	4	0	0
Veglie	14.008	3	1	0
Vernole	7.801	4	0	0
Zollino	2.297	1	0	0

La Asl così, in base ai dati Istat riferiti a ciascuno dei bienni proposti, ha acquisito come per legge, il parere sulla proposta di revisione della pianta organica, dai Sindaci dei rispettivi Comuni, e dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Lecce, inviando con riferimento al biennio 1995-96 la nota n. 12/1264 del 15/07/97, per il biennio 1997-98 la nota n. 2174/P del 22/09/99 e per il biennio 1999-00, la nota n. 891/P del 09/05/00.

Hanno espresso il parere richiesto per ciascuno dei rispettivi bienni, i seguenti Comuni

Per il Biennio 1995-96:

il Comune di Caprarica di Lecce: con nota prot. 4564 del 22/09/97 ha comunicato che non intende modificare la pianta organica delle farmacie ricadenti sul territorio comunale.

il Comune di Trepuzzi: con nota prot. 13737 del 25/09/1997 ha comunicato di voler confermare quanto deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 51 del 13.06.1994 per la precedente revisione già deliberata ed approvata dalla Giunta Regionale, con la quale fu istituita la IV sede farmaceutica:

Il Comune di Surbo con nota prot. 12071 del 08/10/1999, riferendosi alla revisione pianta orga-

nica farmacie per i bienni 1995/96 e 1997/98, ha precisato che in base all'andamento demografico della popolazione del Comune, ed ai parametri di legge non sussistono i presupposti per procedere ad una revisione della pianta organica.

Il Comune di Copertino con nota prot. 16040 del 14/07/1999, riferita alla proposta di revisione di pianta organica 1995/96 con la deliberazione di G.C. n. 271 del 13/07/1999, ha espresso parere sfavorevole in merito alla proposta di modifica dei limiti territoriali delle sedi presentata dalla Asl, ritenendo che la distribuzione del territorio, prospettata non riequilibra le zone, rispetto alla pianta organica attuale.

Il Comune di Veglie: con nota prot. 10064/12355 del 28/11/1997 ha inviato copia della deliberazione n. 69 del 24/11/97 adottata dal Consiglio Comunale, con la quale ha richiesto, l'istituzione di una quarta sede farmaceutica ed ha indicato i limiti territoriali della nuova sede con modifica di quelle esistenti.

Il Comune di Nardò: con nota prot. 14637 del 25/7/96 ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 6/7/96, con la quale ha espresso parere favorevole all'istituzione della ottava sede farmaceutica, però come rurale da ubi-

care nel villaggio Boncore, pur sussistendo ricorso dinanzi al Tar di Lecce proposto con pronuncia di sospensiva, proposto di alcuni farmacisti titolari di sede in questo Comune.

il Comune di Melendugno con nota prot. n. 12637 del 6/10/97 ha trasmesso la delibera del C.C. n. 65 del 16/10/97 con la quale ha espresso la richiesta per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica e l'inserimento della farmacia rurale di S. Foca nella pianta organica.

Non hanno espresso parere tutti i restanti Comuni, per cui la Asl/Le1, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17/90 li ha ritenuti come acquisiti.

L'Ordine dei farmacisti di Lecce ha espresso il proprio parere con la nota n. 540 del 19/6/96 prendendo atto che nulla di sostanziale è mutato nell'ambito territoriale della Asl /LE1

Così la Asl Le/1 per il Comune di Veglie, in base al dato Istat di n. 14008 abitanti al 31/12/95 ed alla normativa, accogliendo la proposta deliberata dal Consiglio Comunale di Veglie n. 69 del 24.11.97, ha previsto l'istituzione della IV sede con la modifica dei limiti territoriali delle sedi esistenti, di cui si riferirà nel deliberato del presente provvedimento.

per il Comune di Melendugno la Asl non ricorrendo i requisiti per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica come richiesto dal Consiglio Comunale con atto n. 65 del 16/10/97, ha proposto la conferma della pianta organica vigente), e per la sede rurale di San Foca, istituita a suo tempo in base al criterio della distanza (art. 104 T.U. LL.SS. R.D.

27/01/1934 n. 1265 e successive modificazioni), ha proposto l'inserimento nella pianta organica del Comune come "sede soprannumeraria (ex art. 2 L. 362/91);

per il Comune di Nardò, il dato Istat al 31/12/95 di n. 31504 abitanti, valido per la revisione biennio 95/96, diviso 4000, dà un coefficiente di 7,8 per cui in questo Comune è previsto un numero ottimale di otto sedi farmaceutiche. Comunque l'8^a sede farmaceutica, era già stata istituita con la precedente pianta organica approvata dalla G.R. con atto n. 6703 del 10/12/96, pubblicato sul BURP n. 135 del 19/12/96 e riferita a biennio 93/94, e la asl Le/1 con la proposta di revisione 95/96, ne reitera la richiesta istitutiva, non considerando che per questa istituzione sussiste, come innanzi riferito, Ordinanza di sospensiva n. 419/97, emessa dal Tar di Lecce per il ricorso presentato da alcuni farmacisti di Nardò. La situazione di Nardò si è poi definita nel biennio 97/98 con sentenza del Tar n. 719/99, che respingendo il ricorso automaticamente ne consente l'istituzione

per il Comune di Copertino la Asl/Le1 ha accolto il parere sfavorevole espresso dal Comune in merito alla proposta di modifica dei limiti territoriali delle sedi esistenti, ma ha rinviato, l'accoglimento della proposta comunale di variazione ai limiti delle sedi, al biennio 99/00 riportato nello stesso provvedimento riassuntivo n. 269/02.

Per il Biennio 1997-1998

In base ai dati Istat riferiti al 31/12/97 per i Comuni della Asl Le/1, si ha il seguente prospetto:

Biennio 1997/ 98				
COMUNE	POPOLAZIONE AL 31/12/97	SEDI ISTITUITE	SEDI DA ISTITUIRE	SEDI DA REVOCARE
Aradeo	9918	2	0	0
Arnesano	3939	1	0	0
Calimera	7.353	2	0	0
Campi Salentina	11.696	3	0	0

Caprarica di Lecce	2912	1	0	0
Carmiano	12.399	3	0	0
Carpignano Salentino	3.905	2	0	0
Castri di Lecce	3.136	1	0	0
Cavallino	10.757	2	0	0
Copertino	24.044	6	0	0
Cutrofiano	9.809	2	0	0
Galatina	28.851	8	0	0
Galatone	16136	4	0	0
Guagnano	6.518	2	0	0
Lequile	7.935	2	0	0
Leverano	13.867	3	0	0
Lizzanello	9.951	2	0	0
Martano	9.611	2	0	0
Martignano	1.795	1	0	0
Melendugno	9.473	3	0	0
Monteroni	13971	4	0	1
Nardò	31.651	8	0	0
Neviano	6.123	1	0	0
Novoli	8.864	2	0	0
Porto Cesareo	4.541	1	0	0
Salice Salentino	9.045	2	0	0
San Cesario di Lecce	7.388	2	0	0
San Donato di Lecce	5.673	2	0	0
San Pietro in Lama	3.842	1	0	0
Secli	1.932	1	0	0
Sogliano Cavour	4.195	1	0	0
Soletto	5.451	1	0	0
Squinzano	15.940	4	0	0
Sternatia	2.819	1	0	0
Surbo	11.891	2	0	0
Trepuzzi	14.510	4	0	0
Veglie	13.970	3	1	1
Vernole	7.778	4	0	0
Zollino	2.276	1	0	0

Hanno espresso il proprio parere i seguenti Comuni:

Il Comune di Cutrofiano: con nota prot. 10539 del 28/10/1999 ha comunicato che, non essendosi registrati per il biennio 97/98 incrementi nella popolazione residente non si ritiene necessario procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie.

Il Comune di Surbo come già precisato per il biennio 95/96 con nota prot. 12071 del 08/10/1999, ha riferito che non sussistono i presupposti per procedere ad una revisione della pianta organica.

Il Comune di Trepuzzi: con nota prot. n. 14908

del 28/09/1999, ha precisato quanto già comunicato per il biennio 95/96.

Il Comune di Nardò con nota prot. nr. 27814 del 7/12/99 ha trasmesso in allegato, copia della delibera di Consiglio Comunale n. 130 del 08/11/99 richiedendo, però, per il biennio 1997/98 - l'Istituzione dell'8^a sede farmaceutica, non più come rurale, ma come urbana da collocare nella zona 167 ed ha indicato i limiti territoriali della sede istituita con modifica dei confini delle sedi esistenti.

Il Comune di Monteroni con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27/4/98 ha espresso parere contrario alla l'istituzione della 4^a sede rispetto alla precedente revisione pianta organica, perché in

base al decremento demografico alla data del 31/12/97, non ci sono più i presupposti, prevista dalla legge per la sua istituzione.

I restanti Comuni non hanno espresso alcun parere per cui sono da intendersi come acquisiti ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90.

L'Ordine dei farmacisti di Lecce non ha espresso alcun parere, per cui ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90 è da intendersi come acquisito.

La Asl Le/1 ha perciò proposto per ciascuno dei Comuni quanto segue:

Per il Comune di Veglie in base al dato Istat di n. 13.970 abitanti al 31/12/97 ed alla normativa, la revoca istitutiva della 4^a sede farmaceutica, proposta con il biennio 95/96 e di conseguenza la revoca della modifica dei confini delle sedi esistenti, tenuto presente anche, l'esistenza di un contenzioso con pronuncia di sospensiva del Tar di Lecce n. 811/99, attivato da alcuni titolari di sede farmaceutica per la proposta d'istituzione formulata con riferimento al biennio 95/96;

per il Comune di Melendugno ha confermato, per il persistere della carenza dei requisiti previsti dalla legge, quanto deliberato per il 95/96. Pertanto non ha accolto la richiesta del Comune di istituzione di una nuova sede ed ha riconfermato l'inserimento della sede rurale di S. Foca nella pianta organica del Comune come "sede sovranumeraria".

per il Comune di Nardò, il dato Istat al 31/12/97 di n. 31651 abitanti valido per il biennio 97/98, diviso 4000, dà un coefficiente di 7,9. Il che conferma, in base alla normativa vigente la istituzione dell'8^a sede farmaceutica urbana.

La Asl/Le1, infatti, ripropone l'istituzione della 8^a sede urbana, anche in considerazione che il ricorso n. 742/97 con pronuncia di sospensiva da parte del Tar di Lecce proposto a suo tempo da alcuni farmacisti di Nardò, è stato respinto con sentenza del Tar Puglia II Sezione di Lecce n. 719/99 del 16/16/99, pubblicata mediante deposito in segreteria il 7/10/99 e notificata dalla Area di gestione del Servizio farmaceutico con nota prot. n. 6 del 7/1/02 Asl Le/1 all'Ufficio farmaceutico dell'Assessorato.

Pertanto la Asl/Le1, nell'accogliere quanto indicato dal Comune con atto n. 130 del 08/11/99, ha indicato i limiti territoriali della nuova sede istituita ed ha provveduto alla ridefinizione dei limiti territoriali delle sedi esistenti, di cui si riferirà nel deliberato del presente provvedimento.

per il Comune di Monteroni di Lecce, la Asl/Le1, in base alla popolazione residente al 31/12/97 di 13971 abitanti ha proposto la revoca istitutiva della 4^a sede farmaceutica, come da delibera del C.C. n. 23 del 27/04/98, tenuto conto anche che il Tar di Lecce si è pronunciato riunendo nella sentenza n. 811/99 i ricorsi n. 3086/94, n. 743/99 e n. 811/99, formulati da alcuni farmacisti titolari di sede nei confronti del Comune, della Asl/Le1, dell'Ordine dei farmacisti e della Regione. Il Tar di Lecce infatti, si è pronunciato per improcedibilità per carenza d'interessi riguardo ai ricorsi n. 3086/94 e 734/97, mentre ha accolto con sospensiva il ricorso n. 811/99 annullando i relativi procedimenti amm.vi.

per gli altri Comuni, non ricorrendo variazioni di ordine demografico e/o topografico, la Asl propone la conferma della pianta organica delle farmacie esistenti.

Per il biennio 1999-00:

Biennio 1999 / 2000				
COMUNE	POPOLAZIONE AL 31/12/99	SEDI ISTITUITE	SEDI DA ISTITUIRE	SEDI DA REVOCARE
Aradeo	9755	2	0	0
Arnesano	3.587	1	0	0

Calimera	7.296	2	0	0
Campi Salentina	11.534	3	0	0
Caprarica di Lecce	2822	1	0	0
Carmiano	12.303	3	0	0
Carpignano Salentino	3.898	2	0	0
Castri di Lecce	3.127	1	0	0
Cavallino	11.105	2	0	0
Copertino	24061	6	0	0
Cutrofiano	9.670	2	0	0
Galatina	28.669	8	0	0
Galatone	16.037	4	0	0
Guagnano	6.342	2	0	0
Lequile	8.030	2	0	0
Leverano	13.818	3	0	0
Lizzanello	10.117	2	0	0
Martano	9.577	2	0	0
Martignano	1.800	1	0	0
Melendugno	9.543	3	0	0
Monteroni	13.826	3	0	1
Nardò	31.625	8	0	0
Neviano	6.024	1	0	0
Novoli	8.790	2	0	0
Porto Cesareo	4.695	1	0	0
Salice Salentino	8.964	2	0	0
San Cesario di Lecce	7.404	2	0	0
San Donato di Lecce	5.683	2	0	0
San Pietro in Lama	3.808	1	0	0
Secli	1.944	1	0	0
Sogliano Cavour	4.178	1	0	0
Soletto	5.484	1	0	0
Squinzano	15.667	4	0	0
Sternatia	2.802	1	0	0
Surbo	12.268	2	0	0
Trepuzzi	14.485	4	0	0
Veglie	13.960	3	0	0
Vernole	7.665	4	0	0
Zollino	2.242	1	0	0

Per questo Biennio i Comuni, interpellati dalla Asl, si sono così espressi:

il Comune di Galatina ha confermato con delibera di Giunta Municipale n. 231 del 22/06/2000 la pianta organica esistente delle sedi farmaceutiche del Comune per il biennio 1999-00, non essendosi verificate variazioni al numero degli abitanti tali da consentire l'istituzione di altre sedi o l'eventuale riordino di quelle esistenti.

Il Comune di Veglie con nota prot. n. 5211 del 15/06/2000 reitera la propria decisione con la delibera n. 69 del 24.11.1997 emessa dal Consiglio Comunale per il precedente Biennio 95/96

il Comune di Copertino ha espresso il parere con la delibera n. 4 del 26/3/01, indicando una delimitazione delle sedi, diversa da quella proposta della Asl, ma che ripartisce più equamente il territorio e consente con il consenso dei farmacisti stessi di risolvere il contenzioso formulato dal titolare della sede n. 5.

Non hanno espresso alcun parere i restanti Comuni, per cui ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90 sono da intendersi come acquisiti

L'Ordine dei farmacisti di Lecce non ha espresso alcun parere, per cui ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90 è da intendersi come acquisito.

La Asl ha così, proposto per il biennio 99/00, quanto si precisa:

Per il Comune di Veglie in base al dato Istat di n. 13.960 abitanti alla data del 31/12/99, ed alla normativa vigente la conferma anche per questo biennio della revoca istitutiva, della 4^a sede farmaceutica. Infatti il dato di 13.960: 4000, dà un parametro di 3,49 per cui il numero ottimale di sedi farmaceutiche è 3, in quanto il resto del coefficiente 49, risulta inferiore al 50% del coefficiente 4000.

La Asl Le/1 ha, così riproposto come per il biennio 97/98, la revoca istitutiva della 4^a sede farmaceutica, congiuntamente alla revoca delle modifiche dei limiti territoriali delle sedi esistenti

per il Comune di Melendugno la Asl Le/1 conferma la proposta deliberata per il 95/96 ed il 97/98

per il Comune di Nardò, anche per questo biennio il dato Istat al 31/12/99 di n. 31625 abitanti, valido per la revisione biennio 99/00, diviso 4000, dà un coefficiente di 7,90 per cui la Asl riconferma la pr la individuazione dei limiti territoriali di tutte le 8 sedi farmaceutiche, come deliberato per il biennio 97/98 e di cui si riferirà, nel deliberato del presente provvedimento.

per il Comune di Monteroni, la Asl conferma la revoca istitutiva, della 4^a sede farmaceutica, tenuto conto anche della Sentenza emessa dal Tar di Lecce n. 811/99. Peraltro, la Giunta Regionale con deliberazione n. 122 del 13/4/00 pubblicata sul Burp, n. 56 dell'11/04/00 in applicazione di Ordinanza di sospensiva emessa dal Tar di Lecce n. 6/000 per altro ricorso n. 3002/99 proposto dai farmacisti titolari di sede: Palmieri, Carta, Petrelli, ha deliberato con il provvedimento di G.R. n. 122 del 13/4/00, pubblicata sul Burp n. 56 dell'11/5/00, lo stralcio dal concorso della suddetta sede farmaceutica n. 4.

per il Comune di Copertino, la Asl ha proposto la modifica dei confini territoriali delle sedi farmaceutiche accogliendo quanto indicato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2001 di cui si preciserà nel deliberato del presente provvedimento.

per gli altri Comuni, non ricorrendo variazioni di

ordine demografico e/o topografico, la Asl ha proposto la pianta organica delle farmacie vigente

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa ne a carico del titolo regionale ne a carico degli enti per i cui debiti, i creditori potrebbero valersi sulla Regione. Inoltre il presente provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnato o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria od Ospedaliera.

L'Assessore relatore delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 della Legge Regionale n. 7/97 lettera d)

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente proponente dalla U.O. pianta organica delle farmacie, dal Dirigente del Servizio Farmaceutico, dal Coordinatore del Settore Sanità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati:

Di approvare la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni appartenenti alla AUSL LE/1 per i bienni: 95/96 - 97/98 - 99/00, in base ai dati della popolazione residente, ufficializzati dall'Istat, nel seguente modo:

Biennio 1995 / 1996				
COMUNE	POPOLAZIONE AL 31/12/95	SEDI ISTITUITE	SEDI DA ISTITUIRE	SEDI DA REVOCARE
Aradeo	9.912	2	0	0
Arnesano	3.499	1	0	0
Calimera	7.376	2	0	0
Campi Salentina	11.727	3	0	0
Caprarica di Lecce	2904	1	0	0
Carmiano	12.366	3	0	0
Carpignano Salentino	3.893	2	0	0
Castri di Lecce	3.097	1	0	0
Cavallino	10.374	2	0	0
Copertino	23.944	6	0	0
Cutrofiano	9.958	2	0	0
Galatina	28.832	8	0	0
Galatone	16147	4	0	0
Guagnano	6.640	2	0	0
Lequile	7.949	2	0	0
Leverano	13.836	3	0	0
Lizzanello	9.631	2	0	0
Martano	9.658	2	0	0
Martignano	1.824	1	0	0
Melendugno	9.366	3	0	0
Monteroni	14.014	4	0	0
Nardò	31.504	8	0	0
Neviano	6.151	1	0	0
Novoli	8.932	2	0	0
Porto Cesareo	4.439	1	0	0
Salice Salentino	9.062	2	0	0
San Cesario di Lecce	7.413	2	0	0
San Donato di Lecce	5.699	2	0	0
San Pietro in Lama	3.861	1	0	0
Secli	1.884	1	0	0
Sogliano Cavour	4.215	1	0	0
Soletto	5.417	1	0	0
Squinzano	16.205	4	0	0
Sternatia	2.845	1	0	0
Surbo	11.410	2	0	0
Trepuzzi	14.586	4	0	0
Veglie	14.008	3	1	0
Vernole	7.801	4	0	0
Zollino	2.297	1	0	0

D'istituire per il Comune di Veglie in base al criterio demografico, la 4^a sede farmaceutica con i seguenti limiti territoriali:

Sede n. 4 delimitata ad Ovest dalle vie Convento - Santa Maria; a Sud dalla via Novoli abitanti n. 2011

Di modificare per questo biennio nel Comune di Veglie i limiti territoriali delle sedi esistenti:

Sede n. 1 delimitata a Nord dalle vie F. Bandiera e Novoli - ad Ovest dalle vie Paisiello, Leopardi, Luce, Diaz. S. Elia, D. Alighieri, Madonna dei Greci (tratto) via Isonzo; ad Est dalla Via Santa Maria, abitanti n. 4018;

Sede n. 2 delimitata a Nord dalla via Parini; ad Est dalle Vie Italia Nuova, Parco delle Rimembranze, via Diaz, via S. Elia, D. Alighieri (tratto), Madonna dei Greci (tratto), Isonzo abitanti n. 3892;

Sede n. 3 delimitata a Sud dalle vie Parini, Italia Nuova, Parco delle Rimembranze, Luce, Leopardi, Paisiello, F.lli Bandiera (tratto) ad Est via Convento, abitanti n. 4087;

D'inserire per il Comune di Melendugno nel computo totale delle sedi esistenti nel Comune, la sede di S. Foca già istituita con il criterio della distanza (art. 104 T.U.L.S. - R.D. 27/01/1934 n. 1265 e successive modificazioni), come sede sovranumeraria (ex art. 2 della legge 362/91);

Di rinviare per il Comune di Nardò al biennio 97/98, l'indicazione dei limiti territoriali della 8^a sede urbana e delle altre sedi esistenti, essendosi il Tar di Lecce espresso con Sentenza n. 719 del 7/10/99 avverso il ricorso n. 742 del 1997, proposto da alcuni farmacisti del Comune per l'istituzione della 8^a sede, solo dopo la proposta emanata dalla Asl per questo biennio.

Biennio 1997/ 98				
COMUNE	POPOLAZIONE	SEDI ISTITUITE	SEDI DA ISTITUIRE	SEDI DA REVOCARE
Aradeo	9918	2	0	0
Arnesano	3939	1	0	0
Calimera	7.353	2	0	0
Campi Salentina	11.696	3	0	0
Caprarica di Lecce	2912	1	0	0
Carmiano	12.399	3	0	0
Carpignano Salentino	3.905	2	0	0
Castri di Lecce	3.136	1	0	0
Cavallino	10.757	2	0	0
Copertino	24.044	6	0	0
Cutrofiano	9.809	2	0	0
Galatina	28.851	8	0	0
Galatone	16136	4	0	0
Guagnano	6.518	2	0	0
Lequile	7.935	2	0	0
Leverano	13.867	3	0	0
Lizzanello	9.951	2	0	0
Martano	9.611	2	0	0
Martignano	1.795	1	0	0
Melendugno	9.473	3	0	0
Monteroni	13971	4	0	1
Nardò	31.651	8*	0	0
Neviano	6.123	1	0	0
Novoli	8.864	2	0	0
Porto Cesareo	4.541	1	0	0
Salice Salentino	9.045	2	0	0
San Cesario di Lecce	7.388	2	0	0
San Donato di Lecce	5.673	2	0	0

San Pietro in Lama	3.842	1	0	0
Secli	1.932	1	0	0
Sogliano Cavour	4.195	1	0	0
Solito	5.451	1	0	0
Squinzano	15.940	4	0	0
Sternatia	2.819	1	0	0
Surbo	11.891	2	0	0
Trepuzzi	14.510	4	0	0
Veglie	13.970	3	1	1
Vernole	7.778	4	0	0
Zollino	2.276	1	0	0

di revocare per il Comune di Monteroni di Lecce in esecuzione della sentenza del Tar Lecce n. 811/99 e dell'Ordinanza di sospensiva emessa dal T.A.R.. Lecce n. 6/000 per il ricorso n. 3002/99, avverso la Regione ed in base al decremento della popolazione residente nel Comune alla data del 31/12/1997 l'istituzione della 4^a sede farmaceutica, attuata dalla G.R. con il provvedimento n. 6703 del 10/12/96, pubblicato sul Burp n. 135 del 19/12/96.

di revocare per il Comune di Veglie l'istituzione della 4^a sede, proposta per il biennio 95/96 causa il decremento della popolazione residente nel Comune alla data del 31/12/97, che è di n. 13970 abitanti

di revocare per il Comune di Veglie le modifiche ai limiti territoriali delle sedi esistenti deliberate per il biennio precedente 95/96.

Di indicare per il Comune di Nardò i limiti territoriali dell'8^a sede urbana.

circoscrizione n. 8 nuova istituzione: delimitata dalle seguenti vie: VIA VOLTA, VIA 62°, VIA 33°, VIA FLASCASSOVITTI, VIA ANTONACI, VIA A. 25, VIA ALDO MORO, VIA INCORONATA, STRADA MASSAREI, STRADA GALLIPOLI, VIA POMPILIANO - abitanti n. 3.500 circa.

circoscrizione n. 1 dott. Manieri: delimitata dalle seguenti vie: VIA LATA, VIA GIUGGIOLA, PIAZZA SAN PIETRO, VIA CIALDINI, VIA DE BORMIDA, VIA MADDALENA, VIA CRISPI, VIA FERRI, VIA MUCI, VIA CERVI, VIA EINAUDI, VIA VOLTA, VIA IMMACOLATA, PIAZZA DE SIMONE, PIAZZA SAN DOMENICO, VIA SAMBIASI, VIA ZUCCARO, VIA S.

LUCIA, VIA TASSO, VIA ROMA, VIA FIUME, CORSO GALLIANO, VIA XXV LUGLIO - abitanti n. 4.050 circa;

circoscrizione n. 2 dott. Pagliula: delimitata dalle seguenti vie: VIA PERSONE', VIA DON MINZONI, VIA ROMA, VIA DE NICOLA, VIA FERRINI, VIA O. QUARTA, VIA DUOMO, PIAZZA SALANDRA, PIAZZA DE SIMONE, VIA IMMACOLATA, VIA LATA, VIA GIUGGIOLA, PIAZZA SAN PIETRO, VIA CIALDINI, VIA ROMA, VIA DA BORMIDA, VIA CRISPI, VIA FERRI, VIA MUCI, VIA CERVI, VIA EINAUDI, PIAZZA LA ROSA, - abitanti 4.100 circa;

circoscrizione n. 3 dott. Orlando: delimitata dalle seguenti vie: VIA O. QUARTA, VIA FERRINI, VIA DE NICOLA, VIA ROMA, VIA DON MINZONI, PIAZZA LA ROSA, VIA PERSONE', VIA F.LLI GABELLONE, VIA ISONZO, VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI, VIA CECCHI, VIA PRINCIPE DI SAVOIA, VIA ROMAGNA - abitanti n. 4.550 circa;

circoscrizione n. 4 dott. Colangelo: delimitata dalle seguenti vie: VIA ROMAGNA, VIA PRINCIPE DI SAVOIA, VIA CECCHI, VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI, VIA ISONZO, VIA SORELLE MARINACI, VIA F.LLI GABELLONE, VIA DUOMO, PIAZZA SALANDRA, VIA SAMBIASI, VIA S. GIOVANNI, PIAZZA S. ANTONIO, VIA MURICINO, CORSO VITTORIO EMANUELE II, PIAZZA OSANNA, VIA XX SETTEMBRE, VIA A. DE GASPERI, VIA FLEMING, VIA LECCE - abitanti n. 3800 circa;

circoscrizione n. 5 dott. De Pace: delimitata dalle seguenti vie: VIA LECCE, VIA FLEMING,

VIA DE GASPERI, VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA OSANNA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA MURICINO, PIAZZA S. ANTONIO, VIA S. GIOVANNI, VIA ZUCCARO, CORSO GALLIANO, VIA FIUME, VIA TASSO, VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, VIA PILANUOVA, STRADA SUOR LUCIA - abitanti n. 4.000 circa;

circoscrizione n. 6 dott. De Benedittis: delimitata dalle seguenti vie: STRADA SUOR LUCIA, VIA PILANUOVA, VIA S. FRANCESCO D'AS-

SISI, VIA FIUME, VIA XXV LUGLIO, VIA ANTONACI - abitanti n. 3900 circa;

circoscrizione n. 7 dott. Lisi: Santa Maria al Bagno (Rurale)

Di confermare per gli altri Comuni, non ricorrendo variazioni di ordine demografico e/o topografico, la pianta organica esistente.

Biennio 1999/2000.

Biennio 1999 / 2000				
COMUNE	POPOLAZIONE AL 31/12/99	SEDI ISTITUTE	SEDI DA ISTITUTE	SEDI DA REVOCARE
Aradeo	9755	2	0	0
Arnesano	3.587	1	0	0
Calimera	7.296	2	0	0
Campi Salentina	11.534	3	0	0
Caprarica di Lecce	2822	1	0	0
Carmiano	12.303	3	0	0
Carpignano Salentino	3.898	2	0	0
Castri di Lecce	3.127	1	0	0
Cavallino	11.105	2	0	0
Copertino	24061	6	0	0
Cutrofiano	9.670	2	0	0
Galatina	28.669	8	0	0
Galatone	16.037	4	0	0
Guagnano	6.342	2	0	0
Lequile	8.030	2	0	0
Leverano	13.818	3	0	0
Lizzanello	10.117	2	0	0
Martano	9.577	2	0	0
Martignano	1.800	1	0	0
Melendugno	9.543	3	0	0
Monteroni	13.826	3	0	1
Nardò	31.625	8	0	0
Neviano	6.024	1	0	0
Novoli	8.790	2	0	0
Porto Cesareo	4.695	1	0	0
Salice Salentino	8.964	2	0	0
San Cesario di Lecce	7.404	2	0	0
San Donato di Lecce	5.683	2	0	0
San Pietro in Lama	3.808	1	0	0
Secli	1.944	1	0	0
Sogliano Cavour	4.178	1	0	0
Soleto	5.484	1	0	0
Squinzano	15.667	4	0	0
Sternatia	2.802	1	0	0
Surbo	12.268	2	0	0
Trepuzzi	14.485	4	0	0
Veglie	13.960	3	0	0
Vernole	7.665	4	0	0
Zollino	2.242	1	0	0

di confermare per il Comune di Monteroni di Lecce la revoca della 4^a sede farmaceutica, in base ai dati Istat al 31/12/99 ed in applicazione della Sentenza del Tar Lecce n. 811/99 e dell'Ordinanza di sospensione n. 6/000 emessa dal Tar Lecce per il ricorso 3002/99 contro la Regione, la quale ha provveduto a stralciare con apposito provvedimento Regionale n. 6703/96 la sede in questione da apposito bando concorsuale.

di confermare per il Comune di Veglie come per il biennio 97/98, la revoca istitutiva della 4^a sede farmaceutica, essendosi verificato un ulteriore decremento della popolazione residente nel Comune al 31/12/99;

di confermare per il Comune di Nardò quanto già deliberato per il biennio 97/98,

di modificare per il Comune di Copertino i confini territoriali delle n. 6 sedi farmaceutiche esistenti, secondo quanto indicato dal Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2001 che qui di seguito si riportano:

Zona farmaceutica n. 1 dr. Portaruli che comprende: via Adige; via Adua; via Amendola; via Asmara; Via M. Baracca; via Bari, via Bengasi; via N. Bixio; via Cadorna; Piazza Castello, Via T. Cesari. Via Colombo, Via Dei Domenicani, Via Dei Mille, via delle Grazie, Via C. del Prete, via De Nicola, Via A. Diaz, Via Duca d'Aosta, via Eritrea, via M. Galliano, via Gorizia, via Japigia, via Mameli, Piazza Mazzini, via E. Menga, via Mogadiscio, via Mons Nestola, via Montegrappa, via Moscati, via Palma, via Po, Via I Maggio, via P.pe. di Piemonte, via dell'Idria, via Re Galantuomo, Via R. Elena, via Rovereto, via S. Angelo, via S. Antonio, Vico S. Vito, via Somalia, via Spezzaferrì, via XX Settembre, via xxv Aprile, via Di Mare est. Via Goldoni, via Goldoni est, via Sambati, via S. Isidoro, via Massaua, via Bengasi est (cont. La Tofala), via Specchia di San Vito, via Li Rutti. Totale abitanti 3946

Zona farmaceutica n. 2 dr. Nestola che comprende: P.zza Immacolata - via Terra d'Otranto - via Bologna - via Carso - via Corsica (da Piazza Umbero fino all'incrocio con via Puglia inclusa) -

via Daunia - via F.lli Cervi - via Garibaldi via Malta via Macrì - via Magna Grecia - via Margherita di Savoia - via Messapia - via Montebianco - via Puglia - via Sicilia - via Torino - P.zza Umberto I (lato dx verso via Corsica) - via V. Veneto - (da via Garibaldi fino all'incrocio con via Corsica incluso) - via Crispi - P.zza del Popolo - via G.B del Prete - via G. Desa - via Fiume - via Iconella - Via T. Maritati - via G. Matteotti - via Micca - via Piave - via S. Giuseppe - via Strafella - via Tagliamento - via Tripoli - Via Verdi - Via Zara - Via Alfieri - Via Bernini - via Buonarroti - via Casole - via Casole Est, via Castriota - Via Cellini - via Cimabue - via Collodi - via D'Enghien - Via Don Gnocchi - via Fermi - via Galateo - Via Di Brienne - via Giotto - Via Goffredo il Normanno - via Da Vinci - Via Li Gelsi - via Machiavelli - via Meucci- via Negri - via Pacinotti - via Paganin - Via Pagano - Via Paradisi - via Parini - via Pistelli - via R. Isabella - via S. Francesco di Paola - via R. Sanzio - via Tiziano - via Tommaseo - via Torricelli - via Toscanini - via Di Chiaramonte - via Nicolò - via Verga - via Vespucci. Totale abitanti 4017

Zona Farmaceutica n. 3 dr. Calò che comprende: via Quarta - via Battisti - via Carducci - via Cavour - via Colaci - via Corte lo Scialò - via Dante - via Delle nocche - via Donizetti - via Don Perosi - via F. bandiera - via Galatina - via Galatina Est - via Galilei - via Spallanzani - via Gobetti - via Il Borgo - via Ingegna - via Isonzo - via La Giuggiola - vico Lazzaretto - piazza Libertà - via Mariano (da Piazza Umberto a immediatamente prima dell'incrocio con via N. Sauro) - via Mascagni - via Milano - via Napoli - via Nestola - via Oberdan - via Osimovia Palermo - via Quarta - via IV Novembre - via Sciarpo - via Sciarpo Est - via Siena - via Spallanzani - via Trento - via Pzza Umberto (lato sx) via Trieste - via XXV Luglio - via V. Veneto (subito dopo l'incrocio con via Corsica sino a via Colaci) via degli Zaccatari - via Di Santa Barbara- via Castromediano - via Marciano - via Briganti - via Risorgimento - via Toma - via Copernico. Totale abitanti 4000

Zona Farmaceutica n. 4 dr. Leo che comprende: via Manzoni - via Volta - via Scesa - via Croce - via Il Macedone - (da subito dopo l'incrocio con via D. Durazzo a via Manfredi) via Boccaccio - via Chiesa

- via Gonfalonieri - via D'Annunzio - via De Amici - Piazza della Resistenza - via De Santis - via Di Vagno - via Federico II - via Filzi - via Flacco - via Fogazzaro - via Foscolo - via Giusti - via Lecce est - via Leopardi - Via Manara - via Manfredi - via Marconi - via Mariano (dall'incrocio con via N. Sauro sino alla Ferrovia) - via Maroncelli - via Monteroni Est - via Papa Giovanni - via Pascoli - via Pellico - via Petrarca - via Pisacane - Piazza Quinto Ennio - via Sauro - via Tasso - via Toselli - via V. Emanuele - via V. Emanuele Est - via d'Angiò - via Partigiani d'Italia. Totale abitanti 4000

Zona farmaceutica n. 5 dr. Barone che comprende: via Fra Silvestro Calia - via Capri - via Corsica XI trav. - via De pace - via Dei Bizantini - via dei Longobardi - via Granito di Belmonte - via Ischia - via Puccini - via Corsica (da subito dopo l'incrocio con via Puglia fino a via esterna Corsica) - via esterna Corsica - via Campania - via Piemonte - via Abruzzo - via Calabria - via Crocefisso delle Melogne - via Emilia - via Firenze - via Fosse Ardeatine - via Lazio - via Liguria - via Lipari - via Lombardia - via Lucania - via Marche - via Molise - via Salento - via Sardegna - via Specchia Normanna - via Toscana - via tre Venezie - via Umbria. Totale abitanti n. 3024

Zona farmaceutica n. 6 dr.ssa Guida che comprende: via Martinelli - via Preite - via Assisi - via il Macedone (da via Ferrante d'Aragona a via DI Durazzo) - via Calvi - via Canova - via Caputo - via Carlo V - via Cigliano - via Clemente XIII - via Desa B. - via Don Minzoni - via Fatima - via Federico d'Aragona - via Ferrante d'Aragona - via Giordano - via Grottella - via Grottella Est - via Grottella (Paiana) - via Imperatore Adriano - via Kennedy - via Martin Luther King - via Tumi - via Loreto - via Curie - via Menotti - via Mollone - via Montefusco P.A. - via Morelli B. - via Paisiello - via Papini - via Pepe - via Pirandello - via Pompei - via Roberti F.A. - via S. Cosimo - via S. Cosimo Est - via S.F.A. Fasani - via Kolbe - via Speri - via Toti - Via Turati - via Verdesca Bax - via Bormio - via Bellini - via R. il Guiscardo - III DI Borbone - via Di Durazzo. Totale abitanti 4050

Di confermare per i restanti Comuni, non ricor-

rendo variazioni di ordine demografico e/o topografico, la pianta organica vigente.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Burp ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12/4/94;

Di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla Asl Le/1, competente territorialmente a cura del Settore Sanità.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 657

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1871 dell'11 dicembre 2001 riguardante "L.R. 4 maggio 1999, n. 17 - art. 13 - Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 1999, n. 1222 "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, comma 2 lettere 1 bis) e 1 ter). Criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap grave" - Modifiche e integrazioni" - Rettifica errore materiale.

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione 11 dicembre 2001, n. 1871 ha approvato le modifiche e le integrazioni alla deliberazione n. 1222/1 settembre 1999 relativa a "Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 39, comma 2 lettere 1 bis) e 1 ter). Criteri e modalità di erogazione dei fondi statali di sostegno delle persone con handicap grave".

In virtù della predetta deliberazione n. 1871/2001 i criteri e le modalità di erogazione delle risorse statali ripartite alle Regioni ai sensi dell'art. 42, comma 2 della Legge 104/92 per le iniziative di

sostegno delle persone con handicap grave sono stati così riformulati:

A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente;

B - I progetti ammissibili al finanziamento sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di £. 1.000.000 per ogni familiare a carico - per le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%;

C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:

1) Interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;

2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;

3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;

D - Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro efficacia;

E - I progetti comunali, redatti in duplice copia, devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, con istanza a mezzo raccomandata A. R indirizzata a:

- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 - Bari.
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi Piazza Cairoli n. 18 - 72100 - Brindisi.
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - Via Isonzo n. 7 - 71100 - Foggia.
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto

Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 - Taranto.

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro e non oltre il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Per il corrente esercizio 2001, i Comuni che hanno presentato i progetti nel termine del 30 settembre, potranno adeguare i medesimi ai nuovi criteri entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:

- a) il programma degli interventi da realizzare;
- b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;
- c) l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;
- d) la certificazione sanitaria attestante la Situazione di particolare gravità; di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;
- e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell'ammontare complessivo del reddito familiare.

La ripartizione delle risorse, le graduatorie provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali.

Le risorse eventualmente residuali in ciascun ambito provinciale possono essere utilizzate per finanziare uno o più progetti di altra Provincia nel rispetto dei criteri di cui al punto B.

E' fatto obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di assicurare costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e di presentare, entro i termini stabiliti dall'art. 158 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto di spesa all'As-

essorato regionale alla Ragioneria. Entro gli stessi termini i Comuni dovranno relazionare all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali sui risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Per mero refuso l'ultimo rigo del punto 1 della lett. C indica l'improprio riferimento "all'art. 12, comma 1 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10" che, invece, deve sostituirsi correttamente con art. 12, comma 2, lett. f della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10;

ne discende che la stesura conforme del richiamato punto 1 lett. C è la seguente:

Interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi realizzati o in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 2, lett. f della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;

Pertanto si propone di approvare la ratifica alla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001 n. 1871.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e successive modifiche ed integrazione.

Il presente provvedimento, finalizzato all'emanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f) della L.R. 7/97 e dell'art. 13 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, sottoscritta dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- Di approvare la rettifica di errore materiale alla deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871 di cui in premessa:
- Di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del testo coordinato della deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001, n. 1871, così come rettificato dalla presente deliberazione e di seguito trascritto.

A - Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 162/1998 sono ripartite su base provinciale in ragione del numero dei portatori di handicap grave residenti nei Comuni, accertati dalle Aziende USL competenti per territorio, ovvero, in mancanza, in ragione della popolazione residente,

B - I progetti ammissibili al finanziamento sono classificati secondo graduatorie provinciali annuali tenendo conto, nell'ambito dell'ordine di priorità degli interventi di cui al successivo punto C, del reddito familiare del soggetto destinatario dell'intervento e del concorso comunale alle spese di realizzazione dell'iniziativa. A tal fine il reddito familiare è calcolato detraendo dall'ammontare lordo imponibile di tutti i componenti il nucleo familiare, la somma di €. 1.000.000 per ogni familiare a carico - per

le famiglie con due o più portatori di handicap grave il reddito è calcolato al 50%;

C - Tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del relativo regolamento di attuazione che destinano specifici finanziamenti agli interventi per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi di familiari, l'intero fondo di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 162 del 1998 è utilizzato per finanziare progetti annuali che i Comuni devono presentare alla Regione per la realizzazione di interventi a favore delle persone con handicap grave, secondo il seguente ordine prioritario:

- 1) Interventi di sostegno a persone con handicap di particolare gravità; di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e alle loro famiglie, come prestazioni integrative di altri interventi in corso di realizzazione, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 9 della legge n. 104/92 e all'art. 12, comma 2, lett. f della legge regionale 18 marzo 1997 n. 10;
- 2) Interventi di aiuto finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati,
- 3) Rimborso parziale di spese di assistenza documentate e sostenute dal portatore handicap grave nell'ambito di programmi previamente concordati con il Comune;

D - Il Comune titolare del progetto finanziato assicura costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e sulla loro efficacia,

E - I progetti comunali, redatti in duplice copia devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, con istanza a mezzo raccomandata A. R., indirizzata a:

- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 - 70126 - Bari.
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72100 - Brindisi
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - Via Isonzo n. 7 - 71100 - Foggia
- Per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - Viale Aldo Moro - 73100 - Lecce.
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 - Taranto.

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro e non oltre il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Per il corrente esercizio 2001, i Comuni che hanno presentato i progetti nel termine del 30 settembre, potranno adeguare i medesimi ai nuovi criteri entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I progetti, approvati con deliberazione della Giunta municipale, devono contenere:

- a) il programma degli interventi da realizzare;
- b) il piano di spesa analitico distinto per ciascun intervento;

- c) l'indicazione del concorso comunale alle spese per la realizzazione delle iniziative;
- d) la certificazione sanitaria attestante la situazione di particolare gravità, di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/92, di ciascun soggetto destinatario dell'intervento;
- e) relazione contenente la descrizione degli altri interventi socio-assistenziali in atto e delle condizioni socio economiche del destinatario dell'intervento, con indicazione dell'ammontare complessivo del reddito familiare.

La ripartizione delle risorse, le graduatone provinciali annuali ed i progetti comunali sono approvati e finanziati dalla Regione, in relazione alle disponibilità di ciascun esercizio finanziario, con atto del dirigente del Settore Servizi Sociali.

Le risorse eventualmente residuali in ciascun ambito provinciale possono essere utilizzate per finanziare uno o più progetti di altra Provincia nel rispetto dei criteri di cui al punto B.

E' fatto obbligo ai Comuni assegnatari dei finanziamenti regionali di assicurare costante vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate e di presentare, entro i termini stabiliti dall'art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto di spesa all'Assessorato regionale alla Ragioneria. Entro gli stessi termini i Comuni dovranno relazionare all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali sui risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

- Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. i) della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13 la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia degli atti dirigenziali di ripartizione delle risorse, di approvazione delle graduatone provinciali annuali e di finanziamento dei progetti;

- Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 659

Deliberazione della Giunta Regionale n. 825 del 26 giugno 2001 riguardante "Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000" Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora". Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali - Rettifica errore materiale.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Anziani, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale in data 26 giugno 2001, ha approvato la deliberazione n. 825 relativa a: "Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000 'Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazione di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora'. Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali".

Per mero refuso il preambolo e i punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera b) del dispositivo della predetta deliberazione indicano l'improprio riferimento "D.P.C.M. 21.11.2000" che invece deve sostituirsi correttamente con "D.P.C.M. 15 dicembre 2000".

Ne discende che la stesura conforme dei richiamati punti della lettera b) è la seguente:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 15 dicembre 2000, priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero

di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) dei 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;

3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;
5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;

Pertanto si propone di approvare la rettifica alla deliberazione di Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 825.

Per quanto riguarda gli adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 il presente provvedimento, finalizzato all'emanazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione di fondi statali con vincolo di destinazione, non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun muta-

mento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. f), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- Di approvare la rettifica di errore materiale alla deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2001, n. 825 di cui in premessa;
- di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. e) della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del testo coordinato della deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2001 n. 825, così come rettificato dalla presente deliberazione e di seguito trascritto:
- di approvare, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e dell'art. 4 - comma 4, lett. f) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, i criteri di definizione della graduatoria regionale e le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali destinate al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle

persone senza fissa dimora in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 come di seguito determinati:

- a) i progetti, redatti in conformità al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, dovranno essere presentati entro e non oltre il 20 giugno di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - viale dei Caduti di tutte le guerre, n. 15 - 70126 - Bari
 - per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72100 Brindisi
 - per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia - via Isonzo n. 7 - 71100 Foggia
 - per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - viale Aldo Moro - 73100 Lecce
 - per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 Taranto
- Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.
- b) alla formazione di una graduatoria unica dei progetti ammissibili al finanziamento si provvederà sulla base dei seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 15 dicembre 2000, priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;
3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente;
5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle EPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;
6. fermo restando le priorità fissate dai precedenti punti, dare preferenza ai progetti che, a seguito di accordo di programma definito nella fase progettuale, nell'ordine prevedono:
 - a) nella realizzazione del progetto l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
 - b) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
 - c) l'integrazione tra diverse aree d'intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto;
 - d) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti;
 - e) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;
- c) gli organismi non lucrativi di utilità sociali, le organizzazioni di volontariato e le IPAB, per accedere al finanziamento devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici;
- d) il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, da attivarsi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è fissato 90 giorni dalla scadenza di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000;
- e) all'approvazione della graduatoria si provvederà, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- f) al finanziamento dei progetti, nel limite delle

risorse assegnate dallo Stato e secondo l'ordine di graduatoria, si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali da adottarsi entro 30 giorni dalla formalizzazione degli atti contabili d'incameramento dello stanziamento statale nel bilancio regionale.

- Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 715

L.R. n. 62/1985. Interventi di disinfezione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso. Definizione del programma per l'anno 2002.

L'Assessore all'Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dal settore Ecologia e confermata dal Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, riferisce:

“La l.r. 8 giugno 1985, n. 62, “Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione”, prevede interventi regionali <per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare; la disinfezione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso; la difesa delle coste dal degrado ecologico-ambientale, da attuarsi anche con interventi di sistemazione boschiva.>

A fronte del complesso delle attività previste, a causa delle ragioni connesse alle esigenze del piano di risanamento finanziario del bilancio regionale e del più recente patto di stabilità Stato-Regioni, la l.r. n. 62/85, dopo un lungo periodo, è stata rifinanziata solo nell'esercizio 2001, con lo stanziamento di 1 miliardo di lire. Tale stanziamento è stato destinato, con deliberazione G.R. 27 dicembre 2001, n. 2092, ad un programma regionale di attività per il controllo degli inquinamenti del mare, anche alla luce dei preoccupanti fenomeni registrati nella passata stagione balneare, relativi allo sviluppo di fioriture di alghe “tossiche” lungo i litorali adriatici pugliesi, affidando la relativa attività ai Presidi Multizonali

di Prevenzione, in collaborazione con i Laboratori provinciali di biologia marina e con gli Istituti pubblici di ricerca operanti in Puglia.

L'attività di monitoraggio e controllo delle acque marine programmata con il citato atto di Giunta, integra e completa il Programma triennale 2001-2003 di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero prospiciente la regione Puglia”, di cui alla convenzione sottoscritta in data 29.12.2000 tra Regione e Ministero Ambiente - Servizio Difesa del Mare, a seguito dell'adesione della Regione al programma stesso di cui alla deliberazione n. 2040 del 28.12.2000.

Il bilancio regionale per l'esercizio 2002, assegna al capitolo di spesa 611030 “Trasferimenti in favore di comuni, Province e USL per la tutela delle coste e delle acque di balneazione - l.r. n. 62/85”, uno stanziamento pari a Euro 516.456,00.

In considerazione dell'esigenza di corrispondere alle richieste provenienti da parte di numerosi enti locali per attivare le iniziative di pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso, per sostenere e favorire lo sviluppo turistico nelle zone costiere pugliesi, si ritiene utile destinare a tale attività le pur limitate risorse finanziarie disponibili per la specifica attuazione della l.r. n. 62/85, anche atteso che le iniziative di prevenzione e controllo degli inquinamenti del mare risultano già sostenute da altre diverse iniziative regionali, quali il citato monitoraggio, e che le iniziative di difesa dei litorali sono sostenute dal POR Puglia 2000 - 2006 - misura 1.3.

Ritenuto, altresì, utile ed opportuno rendere immediatamente utilizzabili già per la stagione turistica 2002, le risorse finanziarie disponibili sul bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario, si rende necessario procedere, in difformità delle previsioni temporali di cui agli articoli 1 e 4 della l.r. n. 62/85, definendo nell'immediato il programma regionale in funzione del quale attivare le istanze da parte degli enti locali interessati.

Considerata la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, si ritiene utile prevedere una contribuzione regionale massima fino al 70% del costo delle iniziative proposte e ammesse a finanziamento, privilegiando gli interventi a favore dei comuni costieri più piccoli, i cui limitati bilanci difficilmente consentono la completa copertura delle spese necessarie per le attività di disinfezione e disinfezione dei litorali.

A tal fine si propone l'adozione del programma di intervento allegato al presente provvedimento, che individua: a) quale oggetto di contribuzione regionale gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabili non già oggetto di concessione demaniale, b) la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti provinciali in relazione alla lunghezza delle coste, c) i criteri per la formulazione delle graduatorie provinciali in funzione delle quali individuare gli interventi da ammettere a finanziamento contributivo, d) le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi.

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/01:

- Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile di cui alla l.r. n. n. 28/01.
- I successivi provvedimenti di natura contabile saranno effettuati attraverso il capitolo di spesa 611030 "Trasferimenti in favore di comuni, Province e USL per la tutela delle coste e delle acque di balneazione - l.r. n. 62/85" del bilancio regionale per l'esercizio 2002, sul quale risulta assegnato uno stanziamento pari a Euro 516.456,00.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 lettera d) e lettera f) della l. r. n. 7/1997."

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore e del funzionario istruttore del provvedimento stesso;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della l.r. 8 giugno 1985, n. 62, "Interventi per la tutela dei litorali e delle acque di balneazione", il programma di intervento regionale del 2002 per la pulizia dei litorali nelle zone ad alto uso, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, che individua: a) quale oggetto di contribuzione regionale gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabili non già oggetto di concessione demaniale, b) la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti provinciali in relazione alla lunghezza delle coste, c) i criteri per la formulazione delle graduatorie provinciali in funzione delle quali individuare gli interventi da ammettere a finanziamento contributivo, d) le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi;
- di dare mandato al Settore Ecologia di curare l'attuazione del suddetto programma, mediante informativa diretta ai 68 comuni costieri e successiva adozione dei conseguenti provvedimenti dirigenziali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Allegato

REGIONE PUGLIA
Assessorato Ambiente

L.R. 8 GIUGNO 1985, N. 62, "INTERVENTI PER LA TUTELA DEI LITORALI E DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE", IL PROGRAMMA DI INTERVENTO REGIONALE DEL 2002 PER LA DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DEI LITORALI NELLE ZONE AD ALTO USO

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002, assegna al capitolo di spesa 611030 "Trasferimenti in favore di comuni, Province e USL, per la tutela delle coste e delle acque di bal-

neazione - l.r. n. n. 62/85", una dotazione finanziaria pari a Euro 516.456,00.

Le suddette risorse finanziarie vengono destinate alle attività di disinfezione e disinfezione dei litorali pugliesi nelle zone ad alto uso, nel rispetto dei seguenti criteri:

A) Oggetto di contribuzione regionale, nel limite massimo del 70% del costo di investimento, sono gli interventi riferiti ai tratti di litorale balneabile, non già oggetto di concessione demaniale.

B) Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra i cinque ambiti provinciali, in relazione alla lunghezza della costa, secondo le seguenti percentuali:

- ambito provincia di Bari - lunghezza costa km. 137 18% - Euro 92.962,08
- ambito provincia di Brindisi - lunghezza costa km. 90 12% - Euro 61.974,72
- ambito provincia di Foggia - lunghezza costa Km. 200 26% - Euro 134.278,56
- ambito provincia di Lecce - lunghezza costa Km. 222 29% - Euro 149.772,24
- ambito provincia di Taranto - lunghezza costa km. 120 15% - Euro 77.468,40

C) Comuni interessati:

Provincia di Bari – Bari, Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Polignano a Mare, Trani;

Provincia di Brindisi - Brindisi, Carovigno, Fasano, Ostuni, San Pietro Vernotico, Torchiarello;

Provincia di Foggia - Cagnano Varano, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta;

Provincia di Lecce – Alessano, Alliste, Andrano. Castrignano dei Greci, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Galatone, Gallipoli, Lecce, Melendugno, Morciano di Leuca, Nardò, Otranto, Patù, Porto Cesareo, Racale, Salve, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento, Vernole;

Provincia di Taranto - Castellaneta, Ginosa,

Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Masafra, Palagianò, Pulsano, Taranto, Torricella.

C) Tra le istanze pervenute da parte dei Comuni costieri singoli o associati, sono formulate graduatorie provinciali, in base:

sia ai seguenti criteri di selezione, indicati in ordine di priorità:

1) istanze presentate da comuni costieri con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (in caso di istanze presentate da comuni associati, tale priorità sarà accordata nel caso in cui la media della popolazione dei comuni associati risulti inferiore a 20.000 abitanti);

2) istanze presentate da comuni costieri con popolazione tra 20.000 e 40.000 abitanti (in caso di istanze presentate da comuni associati, tale seconda priorità sarà accordata nel caso in cui la media della popolazione dei comuni associati risulti ricompresa nell'intervallo tra 20.000 e 40.000 abitanti);

3) maggiore lunghezza dei litorali interessati dall'intervento, che non deve comunque riguardare aree già oggetto di concessione demaniale per stabilimenti balneari;

4) minore percentuale di tratti di costa dichiarati "non balneabili";

5) intervenuto riconoscimento, nel corso degli ultimi cinque anni, della "bandiera blu" da parte della Unione Europea;

6) maggiore quota di cofinanziamento dell'intervento;

sia, all'interno dei precedenti, ai seguenti criteri di priorità indicati dall'art. 4 della l.r. n. 62/85:

7) istanze inoltrate da comuni associati;

8) istanze inoltrate da comuni dotati di strumenti urbanistici;

9) istanze inoltrate da comuni che dimostrino, di avere in atto concrete iniziative di difesa ecologico-ambientale;

D) La Regione provvede a riconoscere i contributi finanziari fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun ambito territoriale; in caso di insufficiente disponibilità finanziaria per la copertura del finanziamento richiesto, può essere riconosciuto un contributo inferiore, pari alle risorse residue disponibili, esclusivamente in presenza di esplicita dichiarazione dell'ente locale interessato, o degli enti locali associati, di assicurare comunque la realizzazione dell'intervento proposto, con eventuale indicazione del limite minimo di contribuzione che ne consentirebbe la realizzazione;

E) Le risorse eventualmente non utilizzate in uno o più dei cinque ambiti territoriali provinciali, per mancanza di istanze o per inammissibilità delle stesse, vengono ripartite tra gli altri ambiti territoriali.

I Comuni costieri interessati, singoli o associati (anche tramite le province), inoltrano le istanze per accedere alla contribuzione regionale, alla Regione Puglia - Assessorato Ambiente - via delle Magnolie - Z.I. Modugno BA, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di attivazione della procedura di attuazione del presente programma da parte della Regione. Ai fini della necessaria accelerazione della procedura, la trasmissione delle stesse istanze può essere altresì anticipata via fax al n. 080 - 5406853 o 5406854.

Le istanze in originale devono essere corredate, pena inammissibilità al finanziamento, della documentazione o delle dichiarazioni utili alla rilevazione degli elementi di cui alla precedente lettera C) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), nonché, ai fini della eventuale corresponsione, in mancanza di risorse residue disponibili, di un contributo finanziario inferiore a quello richiesto, della dichiarazione di cui alla precedente lettera D).

I contributi concessi devono essere rendicontati a norma di legge e l'ente beneficiario è tenuto a far pervenire alla Regione - Assessorato all'Ambiente, una relazione tecnico-finanziaria sugli interventi effettuati e sui risultati conseguiti.

I contributi concessi sono erogati nella misura del 70% iniziale e il restante 30% ad avvenuta presentazione della rendicontazione contabile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2002, n. 769

L.R. 16 novembre 2001, n. 27, art. 2 "Misure di sostegno per l'accreditamento delle strutture formative": - Criteri per la redazione dei progetti di ristrutturazione.

L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal settore formazione professionale, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce:

Come è noto la Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 27 "Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo", prevede, all'art. 2 "Misure di sostegno per l'accreditamento delle strutture formative", la possibilità di riconoscere agli enti di formazione professionale che hanno operato in regime di convenzione con la Regione Puglia un contributo straordinario "una tantum", finalizzato al superamento delle carenze e delle criticità che possono pregiudicare l'accreditamento delle sedi formative degli enti medesimi.

Si evidenzia a tal proposito che le misure previste dall'art. 2 di tale legge, in quanto "straordinarie" e proprio perché correlate alla natura di contributo "una tantum", non inficiano il disposto di cui al punto 3 dell'art. 3 della L. R. n. 1/99, ed in generale quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della L.R. n. 1/94, che prevedono appunto l'impossibilità di riconoscere agli enti di formazione qualsiasi spesa che non sia cofinanziata dalla Unione Europea.

Anzi, il carattere di eccezionalità e transitorietà della norma in questione rafforza specularmente la forza vincolante della norma di regime che la L.R. n. 1/94 e le successive modificazioni hanno imposto.

La menzionata legge n. 27/2001 prevede altresì che tale contributo sia concesso sulla base di progetti di ristrutturazione presentati dagli enti ed elaborati in coerenza con i criteri determinati dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento, sentite le parti sociali.

A tal fine, in una riunione appositamente indetta, che ha avuto luogo il giorno 4 marzo 2002, è stato presentato alle associazioni datoriali ed ai sindacati dei lavoratori uno schema di "Indicazioni e criteri per la redazione dei progetti di ristrutturazione", elaborato dall'Assessorato.

Sentite le parti sociali l'Assessore regionale alla formazione - professionale, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione e delle scadenze imposte dagli organi ministeriali per la fruizione delle risorse statali, ha provveduto a fornire agli enti gestori indicazioni in ordine alla modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di ristrutturazione ed alla valutazione degli stessi, contenute nel documento allegato.

Inoltre con apposita direttiva l'Assessore ha provveduto ad indicare al dirigente del Settore formazione professionale i criteri per la costituzione della commissione di cui all'art. 2 della L.R. n. 27/2001, da nominare con apposita determinazione dirigenziale, che dovrà procedere alla valutazione dei progetti di ristrutturazione.

Adempimenti contabili

- In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 della L.R. del 16/11/2001 n. 27 i contributi complessivamente erogabili per le finalità di cui al presente atto sono contenuti nei limiti delle risorse finanziarie derivanti:
 - dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/99, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e statale in sede di chiusura del predetto programma;
 - da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;
 - da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, prove-

nienti dallo stato per le medesime finalità previste dall'art. 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000 n. 388.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto di specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera (f) della L.R. n. 7/97 nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 27/2001.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alla formazione professionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore e dal Dirigente del settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- di prendere atto, in attuazione di quanto previsto all'art. 2 della L.R. n. 27/2001, il documento recante "indicazioni e criteri per la redazione dei progetti di ristrutturazione", allegato al presente provvedimento, composto da n. 6 facciate numerate da 1 a 6 (allegato A), predisposto secondo i criteri contenuti nel decreto Ministeriale 30/05/2001 (G.U. 12/05/2001) e diffuso nel sistema di formazione dall'Assessore al ramo;
- di dare atto che in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 della L.R. del 16/11/2001 n. 27 i contributi complessivamente erogabili per le finalità di cui al presente atto sono contenuti nei limiti delle risorse finanziarie derivanti:
 - dagli introiti rivenienti da operazioni e iniziative già finanziate dalla Regione Puglia a carico del bilancio autonomo, nel periodo di operatività del Quadro Comunitario di Sostegno 1994/99, e successivamente ammesse a cofinanziamento comunitario e sta-

- tale in sede di chiusura del predetto programma;
- da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi derivanti da impegni già assunti a carico del bilancio autonomo per le medesime attività;
 - da eventuali risorse aggiuntive, rispetto a quelle già assegnate con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, provenienti dallo stato per le medesime finalità previste dall'art. 118, comma 9, della legge 29 dicembre 2000 n. 388.
- di dare atto che le risorse finanziarie di cui sopra, saranno iscritte nel capitolo che sarà appositamente istituito in sede di approvazione della legge di assestamento del B. P. 2002
 - di stabilire che la percentuale di contributo "una tantum" che potrà essere assegnata per ogni progetto non potrà essere superiore al 60% dell'importo delle spese del progetto stesso, ritenute ammissibili;
 - di dare atto che, con apposito provvedimento della Giunta regionale, sarà costituita, secondo i criteri proposti dall'Assessore al ramo con apposita nota di direttiva, la commissione di cui all'art. 2 della predetta L.R. n. 27/2001, incaricata della valutazione dei progetti di ristrutturazione;
 - di precisare che l'erogazione delle due rate del contributo concesso, di cui al punto 7 dell'allegato, avverrà nella misura del 75% per la prima rata e del 25% per la seconda, dopo l'approvazione definitiva del rendiconto;
 - di stabilire che per l'assegnazione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera b) del punto n. 3) "Azioni finanziabili" del documento recante indicazioni e criteri per la redazione dei progetti di ristrutturazione allegato al presente provvedimento, gli Enti beneficiari dovranno presentare apposita dichiarazione attestante di non aver riscosso somme per lo stesso titolo a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

INDICAZIONI E CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE

1. Soggetti destinatari

Possono presentare progetti di ristrutturazione finalizzati all'ottenimento del contributo straordinario "una tantum" di cui all'art. 2 della LR 27/2001 gli enti gestori che hanno operato in regime di convenzione con la Regione Puglia.

2. Contenuti del progetto

I progetti presentati dagli enti gestori dovranno contenere, al loro interno:

- a) le linee di sviluppo che l'ente intende perseguire, con individuazione degli ambiti prioritari o esclusivi in cui esso opera, e l'analisi del contesto e dei bisogni che motivano la proposta progettuale;
- b) le carenze e le criticità delle sedi formative relativamente alle risorse umane, strumentali, infrastrutturali e finanziarie, con particolare riferimento a quelle che possono pregiudicare il processo di accreditamento;
- c) le strategie per la rimozione di tali carenze e criticità e per supportare le linee di sviluppo;
- d) le risorse finanziarie occorrenti;
- e) i tempi di realizzazione, che non possono eccedere la durata di 12 mesi dalla data di approvazione del progetto.

3. Azioni finanziabili

Le azioni finanziabili, nell'ambito dei progetti di ristrutturazione da presentare, possono riguardare:

- a) l'incentivazione all'esodo, con i criteri di cui all'art. 1 commi 5 e 6 della L.R. 27/2001, di personale a tempo indeterminato, sia docente che tecnico, amministrativo ed ausiliario, già iscritto nell'albo e nell'elenco del soppresso art. 26 LR 54/78 e le cui competenze risultino non utilizzabili secondo il processo di ristrutturazione pre-

sentato: le dimissioni incentivate dovranno essere vincolate alla coesistenza della volontà degli interessati e di quella degli enti;

- b) i contributi per il pagamento di oneri pregressi relativi a competenze dirette e riflesse del personale, correlati a oggettive condizioni di esubero, derivanti dal mancato impegno in attività formative, o relativi ad indebitamento per anticipazioni finanziarie;
- c) l'adeguamento della struttura logistica della sede formativa alle norme per la sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il miglioramento dell'accesso ai portatori di handicap: sono escluse le spese per l'acquisto di arredi, mobili ed attrezzature e quant'altro non sia intervento diretto sulla struttura;
- d) il miglioramento e l'innovazione nella qualità delle proposte formative, mediante lo sviluppo delle professionalità presenti all'interno degli enti;
- e) l'informatizzazione dei processi, con la possibilità di prevedere interventi finalizzati all'analisi, realizzazione ed implementazione di sistemi informativi interni.

In riferimento al contributo richiesto per le finalità di cui alla lettera b) deve essere evidenziato, con chiarezza e distintamente, l'entità di costo relativa ad oneri pregressi per competenze al personale e quella per eventuali interessi passivi, contabilizzati per esercizio finanziario.

Per le azioni riferibili all'adeguamento della struttura logistica alle norme di sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento dell'accesso ai portatori di handicap, la proposta di intervento va integrata con:

- il progetto di massima relativo alle opere di manutenzione straordinaria previste, per gli edifici destinati alla formazione;
- la destinazione di proprietà del fabbricato, con i riferimenti dell'atto di compravendita e dell'anno di acquisto, o una dichiarazione contenente i riferimenti del contratto di locazione e della relativa durata.

4. Costi non riconoscibili

Non potranno comunque essere riconosciuti i seguenti costi:

- a) le spese relative ad attività formative autorizzate

nell'ambito dei POP Puglia 94-99, eligibili a finanziamento nell'ambito di tale programma ma non liquidate dai soggetti attuatori alla data del 31/12/2001;

- b) le spese relative ad attività oggetto di indagini penali da parte della Magistratura;
- c) le spese relative a rimborsi o restituzioni richieste dalla Regione Puglia, nell'ambito delle operazioni di revisione dei rendiconti presentati dagli enti, riferite a spese non ammissibili secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.

5. Modalità di presentazione e valutazione dei progetti

Il progetto dovrà essere presentato mediante formale richiesta, effettuata in regola con le vigenti normative sul bollo firmata dal legale rappresentante dell'organismo presentatore o da un suo delegato, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000.

Il progetto deve recare in margine ad esso una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, nella quale si evidenzia che per le azioni previste nel progetto di ristrutturazione non è stata presentata, né sarà presentata, altra richiesta tendente ad attivare ulteriori forme di contribuzione o di finanziamento pubblico.

Il soggetto presentatore dovrà allegare alla domanda:

- a) una dichiarazione con la quale si impegna a presentare espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti della Regione Puglia, o nei quali la Regione Puglia è chiamata in causa;
- b) una dichiarazione con cui si impegna a provvedere regolarmente a corrispondere agli operatori interessati, che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art.1 della L.R. n. 27/2001, il trattamento di fine rapporto;
- c) una dichiarazione con cui si attesta che il contributo richiesto per le finalità di cui alla lettera b) delle "azioni finanziabili" si riferisce a personale già iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della LR 54/78, che non poteva essere impegnato in attività formative realizzate dall'ente con fondi nazionali o comunitari, per le quali è stato invece utilizzato altro personale.

I progetti dovranno contenere in allegato schede sintetiche, per ogni singola azione per la quale si chiede il contributo, con annessi allegati esplicativi e/o riepilogativi.

I progetti saranno valutati da parte di una apposita commissione, composta da tre componenti, anche esterni e dotati di specifica competenza, la quale valuterà i costi ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri e delle priorità individuate nel presente documento.

Il contributo assegnabile sarà determinato, con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale, sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, effettuando se necessario una riduzione, in maniera percentualmente proporzionale, su tutti i progetti presentati.

La Regione Puglia si riserva di controllare quanto dichiarato dagli enti gestori attraverso la documentazione presentata, effettuando verifiche con gli atti in possesso degli uffici regionali o direttamente presso i soggetti presentatori dei progetti.

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione regionale verrà in possesso, in occasione della valutazione dei progetti presentati, o attraverso verifiche "in loco", verranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e successive modificazioni.

I progetti dovranno inderogabilmente pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del 25 marzo p.v., con consegna a mano o tramite servizio di corriere espresso, alla Regione Puglia, Assessorato alla Formazione Professionale, via Corigliano, 1, 70123 BARI Zona industriale (ex-CIAPI).

6. Rendicontazione

Gli enti gestori cui viene assegnato il contributo straordinario "una tantum" dovranno presentare, entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto, apposito rendiconto all'Assessorato Regionale alla Formazione Professionale, redatto sull'apposita modulistica e secondo le istruzioni che verranno allo scopo emanate.

7. Erogazione del contributo

Il contributo straordinario "una tantum" verrà erogato all'ente gestore cui è stato assegnato, previa presentazione di apposita fideiussione, con le seguenti modalità:

a) una prima rata, ad avvenuta approvazione del

progetto di ristrutturazione e previo dichiarazione attestante che si è regolarmente provveduto a corrispondere agli operatori interessati, che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 1 della L.R. n. 27/2001, il trattamento di fine rapporto;

b) una seconda rata, ad avvenuta presentazione del rendiconto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2002, n. 773

Assunzione dalla Banca Europea per gli investimenti di una prima quota di euro 150.000.000,00 del prestito dell'importo massimo di 300.000.000,00 euro, di durata non superiore a 25 anni, destinato alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del POR Puglia 2000-2002. Approvazione schema contratto.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Raffaele Fitto, e l'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze, Controlli Interni e di Gestione, dott. Rocco Palese, sulla base delle istruttorie espletate dall'Area delle Politiche Comunitarie e dal Settore Bilancio e Ragioneria, confermate dai Dirigenti dei medesimi, riferiscono quanto segue

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 10/10/2000, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 25/09/2000, n. 13, ha approvato il Programma Operativo Regionale, P.O.R. Puglia 2000-2006, cofinanziato dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

VISTA la Decisione n. C(2000) 2349 dell'8/08/2000, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma operativo per gli interventi infrastrutturali comunitari nella Regione Puglia (POR Puglia) per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006;

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio Europeo, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la

Regione Puglia è tenuta a supportare con risorse proprie l'azione congiunta della Comunità Europea e dello Stato Italiano per la realizzazione del suindicato Programma Operativo;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali previsti nel P.O.R. Puglia 2000-2006 comportano un fabbisogno di risorse pubbliche complessivo di 4.692.078.000,00 euro, di cui 2.639.488.000,00 euro a carico dei Fondi strutturali, 2.052.590.000,00 euro di cofinanziamento nazionale, di cui 615.777.000,00 euro a titolo di partecipazione finanziaria regionale;

CONSIDERATO che l'impegno finanziario di 615.777.000,00 euro a carico della Regione previsto dalla summenzionata Decisione della Commissione n. C(2000)2349 dell'8/08/2000, è tale che non può farsi fronte con le sole risorse proprie disponibili annualmente nel bilancio regionale e che, pertanto, per assicurare la totale copertura della quota di cofinanziamento di che trattasi, l'Amministrazione è obbligata a fare ricorso al mercato dei capitali;

CONSIDERATO che, a norma dell'art.71 della L.R. n.28 del 16 novembre 2001, il ricorso al mercato finanziario è autorizzato con la legge di approvazione dal bilancio annuale di previsione o con leggi di variazione al medesimo;

VISTA la Legge Regionale n.7 del 21 maggio 2002 di approvazione del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004" ed, in particolare, l'art. 14 con il quale la Giunta Regionale è stata autorizzata ad assumere un prestito dalla Banca Europea per gli investimenti, per un importo massimo di euro 300.000.000,00 in più soluzioni, per far fronte alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006;

CONSIDERATO che, a norma del citato Regolamento CEE n.1260/99, la realizzazione del Programma operativi può avvenire coordinando l'intervento dei fondi strutturali con quello degli altri strumenti finanziari esistenti e con il ricorso a prestiti a lungo termine della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.);

RILEVATO che, l'art. 2, comma 2° della richiamata Decisione della Commissione n. C(2000) 2349 ha sancito, anche per il POR Puglia 2000-2006, la possibilità di coprire il fabbisogno finanziario nazionale e regionale, occorrente per la realizzazione del suddetto programma, facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca Europea per gli investimenti o da altri strumenti di Credito;

CONSIDERATO che, in forza della predetta normativa, è stata verificata l'opportunità e la convenienza finanziaria di attivare una operazione di finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti, che prevedesse il sostegno, non già al singolo progetto come da prassi della suddetta Istituzione finanziaria, ma al Programma Operativo Regionale nel suo complesso, sotto forma di una apertura di credito dell'importo massimo di euro 300.000.000,00 in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanze;

VISTA la nota della Banca Europea per gli Investimenti del 18 aprile 2002, con la quale è stata comunicata l'approvazione dell'operazione da parte del Comitato di Direzione, che sarà portata all'esame del Consiglio di Amministrazione del giorno 30 aprile 2002, ed è stata altresì richiesta una lettera di conferma dell'interesse della Regione Puglia;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale, n. 01/008026 del 26/04/2002, con la quale è stato confermato l'interesse della Regione Puglia ad avviare un rapporto di collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti diretto alla definizione di un finanziamento per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2000-2006 alle migliori condizioni;

VISTA la nota del 2 maggio 2002 della Banca Europea per gli Investimenti, con la quale è stata comunicata l'approvazione del finanziamento in argomento nella seduta del 30/04/2002, utilizzabile dalla Regione Puglia per il finanziamento degli interventi compresi nel Programma Operativo Regionale per gli anni 2000-2006, avente le seguenti principali caratteristiche:

Beneficiario: Regione Puglia - Importo del prestito: fino a Euro 300 milioni - Stipulazione: in una o più tranches da concordarsi tra la Banca ed il mutuatario - Erogazione: in una o più tranches da concordarsi fra la Banca e la Regione che potranno essere erogate durante un periodo di tre anni - Durata: fino a 25 anni, con 5 anni di preammortamento - Tasso d'interesse: Tasso d'interesse fisso, variabile, rivedibile o convertibile, in vigore alla data della stipulazione del contratto o delle erogazioni - Garanzie: Delegazione di pagamento nel caso di prestito diretto e/o garanzia/intermediazione di una o più banche accettabili alla BEI - Valuta: Euro - Impegni particolari: Standard amministrativi e ratio operativi da negoziare tra la Banca e la Regione;

PRESO ATTO delle caratteristiche di tale operazione, che prevede la concessione di un'apertura di credito fino a circa 300.000.000,00 milioni di euro, da attivare con successive richieste, cui faranno seguito gli atti di erogazione e quietanza delle somme richieste, da stipulare in forma di atto pubblico per ufficiale rogante, che costituiranno i contratti di prestito veri e propri tra la Banca e la Regione;

PRESO ATTO, altresì, che le singole operazioni di credito, esenti da commissioni bancarie, saranno regolate da un tasso di interesse determinato in base all'andamento del mercato alla data della stipula dei singoli contratti di prestito e che potrà essere, a richiesta della Regione, fisso, variabile, rivedibile o convertibile, e calcolato con le modalità indicate nell'art. 3 dell'allegato schema di contratto;

RITENUTO che le modalità e le condizioni di prestito proposte dalla Banca Europea per gli Investimenti siano per l'Amministrazione regionale finanziariamente più convenienti di quelle ottenibili direttamente sul mercato dei capitali, essendo il costo del servizio di tale operazione legato ai soli oneri dovuti per gli interessi da corrispondersi esclusivamente sulle somme richieste e di volta in volta contrattualizzate;

RITENUTO di poter procedere all'assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti di una prima quota di euro 150.000.000,00 del prestito

dell'importo massimo di 300.000.000,00 di euro, di durata non superiore a 25 anni, destinato esclusivamente alla copertura della quota di cofinanziamento regionale del P.O.R. Puglia 2000-2006 ed all'approvazione dell'unito schema di contratto e dei relativi allegati;

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001

PARTE SPESA - U.P.B. (Unità Previsionale di Base) 03.02 - Ragioneria.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente deliberazione, si provvederà mediante iscrizione nel bilancio regionale delle somme occorrenti in appositi capitoli di spesa, distintamente per quote capitali e per quote interessi. All'impegno, liquidazione e pagamento delle rate di ammortamento derivanti dagli atti di erogazione e quietanza, si provvederà con atti del Dirigente del Settore Ragioneria.

Si dà atto che il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, lett. K, della L.R. n. 7/97;

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze, Controlli Interni e Gestione, dott. Rocco Palese relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta Regionale, l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA REGIONALE

Udite le relazioni del Presidente della Regione Puglia, dr. Raffaele Fitto, e dell'Assessore alla Programmazione, Bilancio, Economato, Ragioneria, Finanze, Controlli Interni e di Gestione, dr. Rocco Palese;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dai dirigenti degli uffici e dai dirigenti dell'Area delle Politiche Comunitarie e dal Settore Ragioneria;

VISTO l'art. 71 della L.R. n. 28/2001

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 7/2002;

VISTO lo schema di contratto relativo all'apertura di credito in questione ed i relativi allegati, acclusi alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria Regionale ai sensi dell'art. 79, comma 5° della L.R. n. 28/2001;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esplicitato nelle premesse ;
2. di approvare l'assunzione dalla Banca Europea per gli Investimenti di una prima quota di euro 150.000.000,00 del prestito dell'importo massimo di euro 300.000.000,00 e di durata non superiore a 25 anni, per la copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma Operativo Regionale - POR Puglia 2000-2006;
3. di dare atto che le risorse provenienti dall'accensione del predetto prestito saranno versate dalla Banca alla Regione, su richiesta scritta di quest'ultima, in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanza che costituiranno i contratti di prestito veri e propri tra la Banca e la Regione;
4. di dare atto, inoltre, che alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per quote interessi e quote capitali, si provvederà mediante iscrizione nel bilancio regionale delle somme occorrenti in appositi capitali di spesa;
5. di dare atto, altresì, che gli adempimenti previsti dagli articoli 6-8 e dall'articolo 7 dell'allegato schema di contratto saranno posti in essere, rispettivamente, dall'Area delle Politiche

Comunitarie e dal Settore Bilancio e Ragioneria;

6. di approvare lo schema di contratto e allegati relativi all'apertura di credito, di cui al precedente punto sub. 2), acclusi alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
7. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, dr. Raffaele Fitto, a sottoscrivere il contratto di apertura di credito di cui trattasi;
8. di dare notizia del presente provvedimento mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 71, comma 6, della legge regionale n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Allegato n. 1

REGIONE PUGLIA

repertorio n.

Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

CONTRATTO DI PRESTITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue (2002) il giorno del mese di....., in Bari, innanzi a me dott. nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, nella sua qualità di Ufficiale Rogante negli atti della Regione Puglia ai sensi della legge regionale n., senza assistenza dei testimoni al cui intervento gli infrascritti comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano,

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI:

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna, 38, codice fiscale n. 80231030588 (di seguito denominata "BANCA"), rappresentata da nato a, il, nella sua qualità di, e da, nato a..... il..... nella sua qualità di....., entrambi domiciliati per la carica presso la sede della Banca, autorizzati alla stipula del presente Contratto con procura....., n., che in estratto autentico, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante, da una prima parte,

la Regione Puglia, ente pubblico territoriale, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, partita IVA n. 80017210727 (di seguito denominata "REGIONE"), rappresentata dal dott., nato a, il, nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, autorizzato alla stipula del presente Contratto con deliberazione della Giunta regionale del, che in estratto autentico, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al n. presente Contratto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante, da una seconda parte,

detti signori componenti della cui identità personale, capacità, veste giuridica e rappresentativa io ufficiale rogante sono certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

PREMESSO:

1. che, con decisione n. C (2000) 1250 del 1 agosto 2000, la Commissione europea ha approvato il quadro comunitario di sostegno relativo alle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (di seguito denominato "QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO");

2. che, nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno, la Commissione europea, con decisione n. C (2000) 2349 dell'8 agosto 2000 (di seguito denominata "DECISIONE") ha approvato il programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Puglia interessata dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (di seguito denominato "PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE");
3. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale comportano un fabbisogno finanziario complessivo di euro 6.671.162.000,00 (seimiliardiseicentotantunomilionicentosesantaduemila);
4. che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, la copertura di tale fabbisogno è prevista mediante un impegno finanziario congiunto della Comunità europea e dello Stato membro, per il tramite delle sue autorità regionali, locali e delle altre autorità competenti;
5. che la Decisione stabilisce che il contributo totale del Fondi strutturali concesso a titolo del Programma Operativo Regionale ammonta ad euro 2.639.488.000,00 (duemiliardiseicentotrentanovemilioniottocentottantottomila);
6. che la Decisione stabilisce che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale comportano un impegno finanziario nazionale pari a circa euro 2.052.590.000,00 (duemiliardicinquantaduemilionicinquecentonovantamila) per il settore pubblico e a circa euro 1.979.084.000,00 (unmiliardonovecentosettantatanovemilioniottantaquattromila) per il settore privato;
7. che, ai sensi dell'art. 2 della Decisione, l'impegno finanziario nazionale a fronte degli interventi strutturali comunitari nella Regione per il

- periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale può essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca;
8. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale comportano un impegno finanziario complessivo da parte della Regione di euro 615.777.000,00 (/);
 9. che la Regione si è dunque rivolta alla Banca e quest'ultima si è dichiarata disposta a prendere in esame la concessione alla Regione di un prestito per un importo massimo di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni), in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dalla Banca ai fini del suo intervento;
 10. che gli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale, quali approvati mediante deliberazione della Giunta Regionale n. 1255 del 10/10/2000, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 25/09/2000, n. 13 pubblicati in allegato alla medesima deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 16 novembre 2000 n. 138 suppl., la cui descrizione tecnica figura nell'Allegato C al presente Contratto (di seguito denominata "ALLEGATO TECNICO"), sono ammissibili in parte ad un finanziamento a valere sui fondi della Banca (di seguito tali interventi congiuntamente denominati "PROGRAMMA");
 11. che, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28, recante riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli, la Regione è autorizzata, mediante legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004", a contrarre un mutuo fino ad un importo massimo complessivo di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) per spese di investimento a carico del bilancio regionale, in conformità a quanto previsto alla legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, alla cui contrazione provvede la Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità;
 12. che la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale, n., ha approvato l'assunzione dalla Banca di una prima quota di tale prestito venticinquennale per un importo di euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni), destinato al finanziamento del Programma;
 13. che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), la Regione ha offerto di impegnarsi ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento di ciascun Prestito (quale definito al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera A), le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), istituendo sulle somme stesse speciale vincolo irrevocabile a favore della Banca, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7 paragrafo 01 del presente Contratto;
 14. che, pertanto, la Regione ha offerto di impegnarsi a dar incarico ai propri istituti tesorieri pro-tempore di provvedere al versamento a favore della Banca anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al suc-

cessivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), per tutta la durata di ciascun Prestito (quale definito al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera A), in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 7 paragrafo 01 del presente Contratto;

15. che la Regione ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Contratto;
16. che la Regione ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Contratto ed i conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), previsti dal presente Contratto;
17. che la Regione dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al presente Contratto ed ai conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza (quali definiti al successivo articolo 1 paragrafo 02 lettera D), sono state rispettate, e che, in particolare, sono legittime e conformi alla normativa applicabile alla Regione e quindi valide e vincolanti le clausole di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Contratto;
18. che, in considerazione di quanto sopra, la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione di prestito alle proprie finalità e tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale che regola l'attività delle regioni in Italia al momento della stipulazione del presente Contratto, ed in particolare l'ordinamento finanziario e contabile della Regione, ha deciso di concedere alla Regione con il presente Contratto una prima quota di tale prestito per un importo di euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni), da destinare esclusivamente al finanziamento del Programma,

ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le costituite Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO

1.01 Importo del credito

La Banca concede a favore della Regione, che accetta, un credito d'importo massimo di euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni) (di seguito denominato "CREDITO"), destinato esclusivamente al finanziamento del Programma.

1.02 Modalità di versamento

A. Salvo quanto previsto alla successiva lettera D del presente articolo 1 paragrafo 02, la Banca verserà alla Regione l'importo del Credito entro il(1), salvo diverso accordo scritto tra la Banca e la Regione, in non più di 7 (sette) soluzioni, su richiesta scritta della Regione stessa alla Banca sostanzialmente nei termini ed alle condizioni di cui all'Allegato D al presente Contratto (di seguito denominata "RICHIESTA DI VERSAMENTO").

(1) 36 mesi dalla stipulazione del presente contratto.

Nessuna Richiesta di Versamento potrà essere inviata dalla Regione alla Banca precedentemente a che quest'ultima abbia ricevuto una copia conforme del presente Contratto in forma esecutiva.

La quota del Credito oggetto di versamento in conformità a quanto previsto alle successive lettere B, C e D del presente articolo 1 paragrafo 02 costituirà il prestito della Banca alla Regione (di seguito denominato "PRESTITO").

B. Ciascuna Richiesta di Versamento preciserà quanto segue

(a) l'ammontare in euro del versamento richiesto, ammontare che non potrà essere inferiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni) ovvero ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni), nel caso in cui siano richieste due Date di Erogazione ai sensi della successiva lettera (b);

(b) la data ovvero le date di versamento, nel numero massimo di due per ciascuna Richiesta di Versamento, scelte dalla

Regione, restando peraltro inteso che la data di versamento ovvero la prima data di versamento dovrà corrispondere ad un Giorno Lavorativo (quale di seguito definito) a Lussemburgo non antecedente un periodo di almeno trenta giorni calcolato a partire dalla data di ricezione da parte della Banca della Richiesta di Versamento e che tali date di versamento dovranno essere concordate preliminarmente con la Banca.

Ai fini del presente Contratto si intende per "GIORNO LAVORATIVO" ogni giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche sono normalmente aperte nella piazza di riferimento;

- (c) la dichiarazione della Regione che, in relazione allo stato di realizzazione del Programma, sono state stanziati, impegnate e/o effettuate spese tali da consentire il conseguente versamento da parte della Banca;
- (d) il regime di calcolo degli interessi da applicare al versamento richiesto tra quelli stabiliti al successivo articolo 3 paragrafo 01, restando inteso che, qualora la sua scelta ricada su più di uno di tali regimi, la Regione preciserà gli ammontari in euro del versamento da sottoporre rispettivamente al regime di cui alla lettera A (di seguito denominato "REGIME DEL TASSO FISSO") ovvero di cui alla lettera B (di seguito denominato "REGIME DEL TASSO VARIABILE") dello stesso articolo 3 paragrafo 01;
- (e) la durata complessiva del Prestito, specificando la prima e l'ultima data di ammortamento richieste, fissate in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01, nonché il periodo di preammortamento ed il periodo di ammortamento richiesti, fissati in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01;
- (f) la dichiarazione della Regione che non sia intervenuta alcuna modifica della documentazione ricevuta dalla Banca in un momento anteriore la Richiesta di Versamento, dalla quale risultino, ad insindacabile giudizio della Banca stessa, i poteri conferiti dalla Regione ai propri dirigenti per inoltrare alla Banca ciascuna Richiesta di Versamento a valere sul presente Contratto; resta inteso

che, qualora tale documentazione non sia stata ricevuta, in originale ovvero in copia conforme, dalla Banca in un momento anteriore alla Richiesta di Versamento, la Regione invierà tale medesima documentazione, in originale ovvero in copia resa conforme all'originale da notaio od altro pubblico ufficiale, alla Banca contestualmente alla Richiesta di Versamento;

- (g) l'indicazione del conto della Regione a credito del quale la Regione stessa richiede che la Banca effettui il versamento.

L'ultima Richiesta di Versamento dovrà pervenire alla Banca entro il (2), salvo diverso accordo scritto tra la Banca e la Regione.

-
- (2) 32 mesi dalla stipulazione del presente Contratto.

C. La Banca invierà alla Regione:

- (a) una comunicazione di versamento (di seguito denominata "COMUNICAZIONE") la quale indicherà:
 - (i) l'ammontare del versamento in euro
 - (ii) la data ovvero le date di versamento concordate tra la Banca e la Regione (di seguito congiuntamente denominate "DATE DI VERSAMENTO" ovvero singolarmente "DATA DI VERSAMENTO");
 - (iii) l'ammontare dei singoli importi componenti il versamento, distinti per modalità di rimborso e regime del tasso di interesse;
 - (iv) il tasso di interesse nominale annuo relativo alla quota del Prestito da regolare secondo il Regime del Tasso Fisso;
 - (v) il tasso di interesse applicabile durante il Primo Periodo di Riferimento, quale definito al successivo articolo 3 paragrafo 01 lettera B a) relativo alla quota del Prestito da regolare secondo il Regime del Tasso Variabile;
 - (vi) la durata complessiva del Prestito, specificando la prima e l'ultima data di ammortamento, fissate in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01, nonché il periodo di

preammortamento ed il periodo di ammortamento, fissati in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 01;

- (b) un documento contenente il piano di ammortamento ovvero i piani di ammortamento, qualora la Regione abbia richiesto due Date di Versamento, nonché gli altri elementi costitutivi del credito della Banca nei confronti della Regione.

La Comunicazione sarà inviata dalla Banca alla Regione, salvo diverso accordo scritto tra la Banca e la Regione:

- (a) tra venti e quindici giorni prima della stipulazione dell'Atto di Erogazione e Quietanza (come definito alla successiva lettera D del presente articolo 1 paragrafo 02), in caso la Regione abbia richiesto che il Prestito sia regolato, in tutto ovvero in parte, con il Regime del Tasso Fisso;
- (b) tra venti e quindici giorni prima della Data di Erogazione, in caso la Regione abbia richiesto che il Prestito sia regolato, in tutto ovvero in parte, con il Regime del Tasso Variabile.

D. La Regione si impegna a stipulare con la Banca, in forma di atto pubblico, un'atto di erogazione e quietanza sostanzialmente nei termini ed alle condizioni di cui allo schema allegato al presente Contratto (Allegato E) (di seguito denominato "ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA").

L'Atto di Erogazione e Quietanza dovrà essere sottoscritto dalla Regione e dalla Banca entro almeno sette Giorni Lavorativi a Lussemburgo e Bari antecedenti la Data di Versamento ovvero la prima Data di Versamento, qualora la Regione, ai sensi della precedente lettera B(b) del presente articolo 1 paragrafo 02, abbia richiesto due Date di Versamento.

Nel caso in cui, sette Giorni Lavorativi a Lussemburgo prima della Data di Versamento, ovvero prima della prima Data di Versamento qualora la Regione, ai sensi della precedente lettera B(b) del presente articolo 1 paragrafo 02, abbia richiesto due Date di Versamento, senza

colpa per la Banca, l'Atto di Erogazione e Quietanza non sia stato stipulato, il versamento sarà rinviato e la Regione sarà tenuta a corrispondere alla Banca una commissione calcolata sull'importo oggetto della Comunicazione nella misura della maggior somma fra (i) l'1% (uno per cento) annuo e (ii) la differenza fra il tasso offerto dalla Banca nella Comunicazione ed il tasso che la Banca ottiene effettivamente depositando la medesima somma sul mercato monetario.

Tale commissione sarà calcolata per il periodo compreso fra ciascuna Data di Versamento come originariamente prevista e ciascuna data di effettivo versamento ovvero di annullamento o di risoluzione.

Il versamento sarà effettuato dalla Banca entro cinque Giorni Lavorativi a Lussemburgo dall'effettiva data di stipulazione dell'Atto di Erogazione e Quietanza.

1.03 Regime monetario dei versamenti

La Banca effettuerà i versamenti in euro.

1.04 Annullamento del Credito

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4 paragrafo 03 lettera A, qualora nel corso del periodo di utilizzo del Credito si verificasse una riduzione del fabbisogno finanziario del Programma, la Regione dovrà darne comunicazione alla Banca la quale per iscritto potrà ridurre in proporzione o annullare totalmente l'ammontare del Credito stesso.

La Banca ha facoltà di dichiarare per iscritto annullato, in qualsiasi momento, l'importo del Credito che, alla data del (3), non fosse stato richiesto dalla Regione.

(3) 32 mesi dalla stipulazione del presente Contratto.

Fino a due Giorni Lavorativi a Lussemburgo precedenti la stipulazione di un Atto di Erogazione e Quietanza, la Regione ha facoltà, di dichiarare annullato in tutto o in parte il Credito non ancora versato. In caso di annullamento richiesto dalla Regione di un importo oggetto di una Comunicazione, la Regione stessa sarà tenuta a corrispondere una commissione sulla parte del Credito oggetto della Comunicazione in questione.

Tale commissione sarà pari ad una semestralità di interessi calcolata, per ciascuna quota del Credito oggetto della Comunicazione in questione, al tasso rispettivamente indicato nella Comunicazione stessa.

1.05 Risoluzione del Contratto e sospensione dei versamenti

La Banca, limitatamente all'importo del Credito non ancora versato, ha facoltà, in qualsiasi momento antecedente il versamento di tale importo, di dichiarare per iscritto l'immediata risoluzione del Contratto:

- (a) qualora si verifichi uno qualsiasi dei casi contemplati dal successivo articolo 10
- (b) qualora si verifichino eventi di ordine eccezionale suscettibili di influenzare sfavorevolmente, secondo l'avviso della Banca, il proprio accesso ai mercati dei capitali, restando peraltro inteso che la presente disposizione non si applica alla parte del Credito la cui data di versamento è indicata nella Comunicazione.

La risoluzione del Contratto, sempre limitatamente all'importo non ancora versato, opera di pieno diritto qualora il Prestito sia dichiarato esigibile prima della scadenza a norma del citato articolo 10.

Se la risoluzione si verifica in riferimento ad uno dei casi contemplati dal successivo articolo 10, la Regione sarà tenuta a corrispondere alla Banca una somma pari allo 0,75% (zerovirgolasettantacinque per cento) annuo dell'importo del Credito il cui versamento sia stato richiesto e non ancora versato. Tale somma sarà dovuta per il periodo compreso fra la data di ricezione della Richiesta di Versamento da parte della Banca e la data di risoluzione.

Fermo restando quanto previsto al precedente primo comma, la Banca ha comunque la facoltà di sospendere i versamenti a valere sul presente Contratto qualora si verifichino gli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) e gli stessi abbiano, a giudizio della Banca, carattere temporaneo.

L'eventuale sospensione dei versamenti non comporterà proroga alcuna del termine di annullamento indicato al paragrafo 04 del presente articolo 1.

1.06 Regime monetario delle commissioni dovute ai sensi dell'articolo 1

Le commissioni dovute ai sensi del presente articolo 1 saranno pagabili dalla Regione alla Banca in euro effettivi.

ARTICOLO 2 IL PRESTITO

2.01 Importo del prestito

L'importo di ciascun Prestito sarà costituito dall'insieme degli euro utilizzati dalla Banca per l'erogazione del Credito e dalla stessa confermati per iscritto alla Regione in occasione di ciascun versamento.

2.02 Regime monetario dei rimborsi

La Regione rimborserà ciascun Prestito secondo quanto stabilito dall'articolo 4 e, ove se ne presenti l'eventualità, dall'articolo 10 del presente Contratto, in euro effettivi.

2.03 Regime monetario per gli interessi e gli altri oneri

Gli interessi e gli altri oneri dovuti dalla Regione su ciascun Prestito, a norma rispettivamente degli articoli 3, 4 e 10, saranno calcolati e corrisposti in euro effettivi.

Tutti gli altri eventuali pagamenti saranno effettuati dalla Regione nelle monete indicate dalla Banca in relazione alla natura di tali pagamenti.

ARTICOLO 3 INTERESSI

3.01 Tasso d'interesse

A. Regime del Tasso Fisso

Sugli importi versati e non ancora rimborsati per i quali la Regione ha richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Fisso saranno a carico della Regione stessa, per tutta la durata del relativo Prestito, gli interessi calcolati al tasso nominale in vigore al momento della Comunicazione per operazioni della Banca aventi caratteristiche analoghe a quelle che formano oggetto dell'Atto di Erogazione e Quie-

tanza per quanto riguarda gli euro e la relativa durata.

B. Regime del Tasso Variabile

(a) Sugli importi versati e non ancora rimborsati per i quali la Regione ha richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Variabile saranno a carico della Regione gli interessi calcolati ai tassi determinati dalla Banca sulla base delle modalità all'uopo decise dal proprio Consiglio d'Amministrazione per operazioni della stessa Banca aventi caratteristiche finanziarie analoghe a quelle che formano oggetto del presente Contratto per quanto riguarda la moneta versata.

Ciascun tasso d'interesse sarà applicato per un periodo di tre mesi (di seguito denominato "PERIODO DI RIFERIMENTO") avente inizio rispettivamente il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre di ogni anno, rimanendo inteso che il primo Periodo di Riferimento si estenderà dalla data di ciascun versamento fino alla data d'inizio del Periodo di Riferimento successivo.

(b) Il tasso d'interesse relativo a ciascun Periodo di Riferimento (fatta eccezione per il primo) non supererà un tasso pari all'EURIBOR (quale definito all'Allegato F), offerto per una durata di tre mesi e rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) due Giorni Lavorativi TARGET (quali di seguito definiti) immediatamente precedenti la data di inizio di ciascun Periodo di Riferimento, tasso capitalizzato nei termini previsti all'Allegato G ed aumentato di 15 punti base (0,15 %).

Qualora la data di un versamento non coincida con la data di inizio di un Periodo di Riferimento, il tasso d'interesse applicabile al relativo versamento per il primo Periodo di Riferimento sarà l'EURIBOR (quale definito all'Allegato F), rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) due Giorni Lavorativi TARGET (quali di seguito definiti) precedenti la data in cui la Banca invierà la Comunicazione ed offerto per una durata corrispondente all'intero numero di mesi intercorrenti tra la data del

versamento e la data d'inizio del Periodo di Riferimento successivo, essendo precisato che, al fine di determinare il numero intero di mesi sopra indicati, sarà considerato quale mese intero quello comprendente più di quindici giorni con un minimo comunque stabilito di un mese.

Ai fini del presente Contratto, si intende per "GIORNO LAVORATIVO TARGET" un giorno in cui le istruzioni di pagamento o trasferimento in euro possono essere effettuate per il tramite del sistema di regolamento denominato "TARGET" (Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System).

(c) Il tasso d'interesse applicato per ciascun Periodo di Riferimento sarà comunicato dalla Banca alla Regione nei dieci giorni successivi alla data d'inizio del rispettivo Periodo di Riferimento e rimarrà in vigore durante tutto il Periodo di Riferimento in questione.

C. Conversione del Regime del Tasso Variabile nel regime del tasso fisso

(a) Il Regime del Tasso Variabile di cui alla lettera B del presente paragrafo 01 potrà essere convertito nel regime del tasso fisso alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

(b) Con richiesta scritta (di seguito denominata "RICHIESTA DI CONVERSIONE"), che la Banca dovrà ricevere al più tardi settantacinque giorni antecedenti la data prescelta dalla Regione per la conversione (di seguito denominata "DATA DI CONVERSIONE") tra le date di inizio di Periodi di Riferimento di ciascun anno, restando inteso che la durata residua del Prestito in questione dovrà essere pari ad almeno quattro anni, la Regione potrà proporre alla Banca che, a partire da tale Data di Conversione, l'importo residuo del Prestito in questione sia interamente regolato secondo il regime del tasso fisso.

(c) Successivamente, su iniziativa della Regione, tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno precedente la Data di Conversione, la Regione e la Banca si accorderanno, a

condizione che la Banca disponga della provvista a tal fine necessaria, secondo le modalità definite qui di seguito e nella successiva lettera (d), sul tasso d'interesse da applicare per la durata residua all'importo del Prestito in questione, nonché sugli emendamenti al presente Contratto e/o all'Atto di Erogazione e Quietanza resi, a giudizio della Banca, eventualmente necessari od opportuni dalla conversione. La Banca comunicherà alla Regione in tempo utile il testo di tali emendamenti. Nel redigere tale testo la Banca terrà conto delle clausole contrattuali solitamente applicate alla Data di Conversione per operazioni della Banca a tasso fisso. Tali emendamenti potranno comportare, tra l'altro, un diverso testo degli articoli 3, 4, 5 e 10 del presente Contratto e/o degli articoli 2, 3, 4 e 6 di ciascun Atto di Erogazione e Quietanza.

- (d) La Banca, in un Giorno Lavorativo a Lussemburgo e Bari successivo alla Richiesta di Conversione, comunicherà per iscritto alla Regione entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) il tasso d'interesse previsto alla precedente lettera (c) (tale comunicazione di seguito denominata "OFFERTA DI CONVERSIONE").

Il tasso d'interesse indicato nell'Offerta di Conversione sarà conforme al tasso d'interesse applicabile alla data della stessa alle operazioni della Banca effettuate nella corrispondente moneta del Prestito e per una durata analoga a quella della durata residua del Prestito e con le medesime modalità di ammortamento.

Entro le ore 17:00 (ora di Lussemburgo) del giorno stesso della ricezione dell'Offerta di Conversione, la Regione comunicherà per iscritto alla Banca la sua accettazione ovvero il suo rifiuto della stessa, così come dei relativi emendamenti contrattuali.

In caso di accettazione da parte della Regione, gli emendamenti concordati al presente Contratto saranno formalizzati tra la Banca, la Regione e gli istituti tesoriери in carica pro-tempore con apposito contratto in forma di atto pubblico da perfezionarsi precedentemente alla Data di Conversione.

In caso di mancata accettazione da parte della

Regione nel termine sopra indicato, il presente Contratto e ciascun conseguente Atto di Erogazione e Quietanza continueranno a disciplinare anche l'importo residuo del Prestito per il quale era stata richiesta la conversione, a meno che la Regione non proceda al rimborso anticipato del medesimo Prestito, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 paragrafo 02 del presente Contratto, alla data di inizio del Periodo di Riferimento successivo a quello in corso.

D. Corresponsione degli interessi

Gli interessi saranno corrisposti semestralmente in via posticipata, alle date stabilite dal successivo articolo 5 paragrafo 03 e, per la prima volta, a fronte della scadenza immediatamente successiva al versamento relativo.

3.02 Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in euro, dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto, sarà a carico della Regione stessa sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sommando 200 punti base (2%) all'EURIBOR, quale definito all'Allegato F, offerto per una durata di un mese e rilevato due Giorni Lavorativi TARGET immediatamente precedenti la data alla quale tale somma è dovuta e quindi di mese in mese, essendo precisato che tale interesse di mora non produrrà a sua volta interessi.

Resta fermo che l'interesse di mora determinato in conformità al precedente comma non potrà comunque essere inferiore al tasso d'interesse applicabile alla data alla quale la somma è dovuta, calcolato in conformità a quanto previsto al presente articolo 3 paragrafo 01 ed aumentato di 25 punti base (0,25%).

L'interesse di mora, come sopra determinato, sostituisce il tasso di interesse calcolato in conformità al presente articolo 3 paragrafo 01, per tutta la durata di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto.

In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una moneta diversa dagli euro, dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente

Contratto, sarà a carico della Regione stessa sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato, con le stesse modalità di cui al precedente primo comma, sommando 200 punti base (2%) al tasso di interesse interbancario ("offer side") rilevato dalla Banca, due Giorni Lavorativi immediatamente precedenti la data alla quale tale somma è dovuta, in una piazza finanziaria di primaria importanza per la moneta in questione.

Restano impregiudicate le disposizioni del successivo articolo 10.

ARTICOLO 4 RIMBORSO DEL PRESTITO

4.01 Rimborso normale

La Regione rimborserà il capitale relativo a ciascun Prestito con le seguenti modalità:

A. Regime del Tasso Fisso

La Regione rimborserà il capitale relativo a ciascun versamento per il quale è stato richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Fisso in un periodo di non meno di quattro anni e non più di venticinque anni dalla data di versamento.

Tale rimborso sarà pertanto effettuato in non più di cinquanta rate semestrali, di cui la prima scadente non oltre la prima data semestrale di pagamento immediatamente successiva al compimento di un periodo fino a cinque anni calcolato a partire dalla data del versamento considerato e l'ultima scadente non oltre la data semestrale di pagamento immediatamente precedente il compimento di un periodo di non più di venticinque anni calcolato a partire dalla data del relativo versamento.

Le percentuali di capitale da rimborsare relative a ciascuna erogazione saranno quelle che si ottengono applicando il sistema delle semestralità costanti per capitale ed interessi ed il tasso comunicato dalla Banca nella Comunicazione, salvo l'eventuale arrotondamento.

B. Regime del Tasso Variabile

La Regione rimborserà il capitale relativo a cia-

scun versamento per il quale è stato richiesto l'applicazione del Regime del Tasso Variabile in un periodo di non meno di quattro anni e non più di venticinque anni dalla data di versamento.

Tale rimborso sarà pertanto effettuato in non più di cinquanta rate semestrali costanti per capitale (salvo l'eventuale arrotondamento), di cui la prima scadente non oltre la prima data semestrale di pagamento immediatamente successiva al compimento di un periodo fino a cinque anni calcolato a partire dalla data del versamento considerato e l'ultima scadente non oltre la data semestrale di pagamento immediatamente precedente il compimento di un periodo di non più di venticinque anni calcolato a partire dalla data del relativo versamento.

4.02 Rimborso anticipato facoltativo

Il rimborso anticipato del Prestito è sottoposto alle condizioni ed alle modalità di cui al presente paragrafo.

A. Regime del Tasso Fisso

(a) La Regione potrà procedere al rimborso anticipato totale o parziale della quota del Prestito regolata dal Regime del Tasso Fisso, a condizione che la Regione stessa risarcisca alla Banca la perdita ed il mancato guadagno che ne conseguono per quest'ultima. A tal fine, e limitatamente alla presente disciplina del rimborso anticipato, la Banca e la Regione si danno reciprocamente atto che l'indennizzo determinato forfettariamente in conformità alle successive lettere (b) e (c) sarà da considerarsi liberatorio.

(b) La Regione corrisponderà alla Banca, per ciascuna scadenza, una somma pari alla differenza che risulterebbe a sfavore della Banca, per la moneta del Prestito, fra la quota di interessi che le sarebbe stata dovuta per il periodo residuo se il Prestito non fosse rimborsato anticipatamente e la quota di interessi di un finanziamento nella stessa moneta e con le medesime caratteristiche della parte del Prestito da rimborsare anticipatamente, quali la scadenza finale del Prestito, il tipo di ammortamento e la perio-

dicità dei pagamenti (di seguito denominato "FINANZIAMENTO DI REIMPIEGO").

Il tasso nominale d'interesse del Finanziamento di Reimpiego sarà quello della Banca in vigore un mese prima della data del rimborso anticipato per la moneta considerata, diminuito di quindici punti base (0,15%).

La Banca e la Regione a tal fine riconoscono che i tassi d'interesse praticati dalla Banca, quali determinati in conformità alle procedure approvate dal suo Consiglio di Amministrazione, sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali secondo quanto previsto dallo Statuto della Banca stessa.

- (c) Ogni somma dovuta, una volta calcolata come sopra precisato, sarà pagabile alla Banca al suo valore attuale alla data del rimborso anticipato; il tasso di attualizzazione applicato sarà pari al tasso nominale d'interesse del Finanziamento di Reimpiego.

Nel caso in cui la Banca abbia versato in momenti successivi a tassi o con durate differenti, ai fini del calcolo di cui sopra si terrà conto di tale differenza di tasso o di durata.

- (d) La Regione, ove intenda procedere al rimborso anticipato, dovrà farne espressa richiesta alla Banca (di seguito denominata "RICHIESTA DI RIMBORSO") con almeno un mese di preavviso, tenuto conto che il rimborso anticipato potrà essere effettuato esclusivamente in occasione delle scadenze semestrali applicabili al Regime del Tasso Fisso di cui al successivo articolo 5 paragrafo 03.

La Banca, in un Giorno Lavorativo a Lussemburgo e Bari successivo alla Richiesta di Rimborso, comunicherà per iscritto alla Regione entro le ore 12:00 (ora di Lussemburgo) l'ammontare dovuto alla Banca stessa, anche a titolo di indennizzo, a seguito della Richiesta di Rimborso. La Regione comunicherà per iscritto entro le ore 17:00 (ora di Lussemburgo) del giorno stesso in cui riceverà la comunicazione della Banca, la conferma della propria volontà di procedere al rimborso anticipato alle condizioni comunicate dalla Banca

stessa (di seguito denominata "CONFERMA").

Il rimborso anticipato richiesto dalla Regione non potrà aver luogo qualora la Regione abbia espressamente rinunciato ad esso ovvero qualora la Regione stessa non abbia comunicato la Conferma entro il termine suddetto.

Il rimborso anticipato ed il pagamento dell'indennizzo di cui alla precedente lettera (b) saranno effettuati alla data indicata come sopra dalla Regione alla Banca.

B. Regime del Tasso Variabile

Sino a quando la Regione non abbia accettato una eventuale Offerta di Conversione, la Regione ha facoltà di procedere al rimborso anticipato totale o parziale della quota del Prestito regolata dal Regime del Tasso Variabile, senza pagamento di alcuna commissione.

L'eventuale rimborso anticipato potrà essere effettuato, con un preavviso di almeno un mese, esclusivamente alla data di inizio di un Periodo di Riferimento.

4.03 Rimborso anticipato obbligatorio

- A. Qualora, per qualsiasi motivo in qualunque momento, l'ammontare totale dei Prestiti della Banca nei confronti della Regione a valere su tutti gli Atti di Erogazione e Quietanza stipulati a valere sul presente Contratto risultasse superiore al 50% dell'insieme delle risorse destinate al finanziamento del Programma Operativo Regionale, la Banca ha facoltà di richiedere alla Regione il rimborso anticipato di una frazione percentuale dell'importo totale dei Prestiti concessi dalla Banca a valere su tutti gli Atti di Erogazione e Quietanza stipulati a valere sul presente Contratto pari alla differenza tra la percentuale rappresentata dai Prestiti della Banca nei confronti della Regione a valere su tutti gli Atti di Erogazione e Quietanza stipulati a valere sul presente Contratto rispetto all'insieme delle risorse destinate al finanziamento del Programma Operativo Regionale ed il 50%, senza pagamento di alcuna commissione da parte della Regione.

- B. In caso di mancato utilizzo totale o parziale delle somme erogate per il finanziamento del

Programma, la Regione dovrà darne comunicazione alla Banca e quest'ultima avrà facoltà di chiedere l'immediato rimborso proporzionale del Prestito in questione.

Si applicano in tal caso le medesime disposizioni previste nel precedente paragrafo 02 per quanto concerne le somme da corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo.

- C. Qualora il quadro normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione finanziaria delle regioni ovvero della Regione sia modificato in maniera tale da compromettere la corretta applicazione di una clausola del presente Contratto ovvero di un Atto di Erogazione e Quietanza, ovvero da modificare la valenza giuridica di una delle premesse al presente Contratto ovvero ad un Atto di Erogazione e Quietanza, come stipulate nel presente Contratto ovvero in un Atto di Erogazione e Quietanza, la Regione, ai sensi del successivo articolo 8 paragrafo 02, dovrà darne immediata comunicazione alla Banca e questa avrà la facoltà di consultare la Regione stessa riguardo le possibili conseguenze di tale modificazione sugli impegni di quest'ultima nei confronti della Banca.

La Banca avrà la facoltà di richiedere, e la Regione sarà tenuta a comunicare alla Banca, ogni informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere in merito alla modificazione al fine di comprendere in maniera dettagliata l'impatto che tale modificazione può avere sugli impegni della Regione nei confronti della Banca.

Qualora la Banca reputi, a proprio insindacabile giudizio, che la modificazione possa avere conseguenze negative sugli impegni assunti dalla Regione, essa avrà facoltà di chiedere le necessarie modifiche al presente Contratto ovvero agli Atti di Erogazione e Quietanza, al fine di salvaguardare i propri diritti sulla base degli impegni assunti alla stipulazione del presente Contratto e degli Atti di Erogazione e Quietanza; in particolare potrà richiedere garanzie aggiuntive, reali ovvero personali, che pongano la Banca stessa, a proprio giudizio, in una posizione creditizia equivalente a quella da essa valutata ed accettata al momento della stipulazione del presente Contratto.

Qualora nel termine di sessanta giorni a decor-

rere dalla richiesta della Banca ai sensi del precedente comma, la Banca e la Regione non abbiano convenuto sulle modificazioni da apportare al presente Contratto, ovvero agli Atti di Erogazione e Quietanza, la Banca avrà la facoltà di chiedere il rimborso anticipato con effetto immediato del residuo importo del Prestito.

Si applicano in tal caso le medesime disposizioni previste nel precedente paragrafo 02 per quanto concerne le somme da corrispondere alla Banca a titolo di indennizzo.

4.04 Disposizioni comuni ai rimborsi anticipati

I rimborsi anticipati parziali effettuati a valere su tutte le erogazioni saranno imputati proporzionalmente sulle rate di ammortamento non ancora scadute.

L'applicazione del presente articolo non preclude alla Banca la possibilità di valersi delle disposizioni del successivo articolo 10.

ARTICOLO 5 PAGAMENTI

5.01 Domiciliazione dei pagamenti

La Regione verserà tutte le somme dovute in forza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza a credito del conto o dei conti della Banca che la Banca stessa le indicherà con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza di pagamento ovvero individuato ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di Erogazione e Quietanza. Ogni eventuale cambiamento dei suddetti conti sarà comunicato dalla Banca alla Regione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza di pagamento interessata da tale cambiamento.

Il termine di cui sopra non si applica nei casi di cui al successivo articolo 10.

5.02 Conteggio dei pagamenti

Gli importi dovuti a titolo di interessi calcolati secondo il Regime del Tasso Fisso e comunque gli importi dovuti a titolo di commissione, di penalità od altre somme di cui la Regione sarà debitrice verso la Banca in virtù del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza e rela-

tivi a frazioni d'anno saranno calcolati sulla base di un anno di trecentosessanta giorni e di un mese di trenta giorni.

Gli importi dovuti a titolo di interessi calcolati secondo il Regime del Tasso Variabile saranno calcolati per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di trecentosessanta giorni.

5.03 Date di pagamento

La Regione pagherà alla Banca le somme dovute semestralmente, ai sensi del presente Contratto e degli Atti di Erogazione e Quietanza, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno.

Nel caso che un pagamento debba essere effettuato dalla Regione ai termini del presente Contratto e degli Atti di Erogazione e Quietanza in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto, la Regione pagherà alla Banca le altre somme dovute ai termini del presente Contratto e degli Atti di Erogazione e Quietanza nei sette giorni successivi alla ricezione da parte della Regione della richiesta della Banca.

ARTICOLO 6 IMPEGNI PARTICOLARI

6.01 Utilizzazione del ricavato del Prestito

La Regione utilizzerà il ricavato del Prestito esclusivamente per il finanziamento del Programma.

6.02 Realizzazione del Programma

La Regione si impegna a realizzare il Programma in conformità alle disposizioni dell'Allegato Tecnico e la sua esecuzione sarà completata entro la data prevista nello stesso Allegato Tecnico.

6.03 Copertura dell'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario

Qualora si prevedesse per la realizzazione del Programma un fabbisogno finanziario superiore a quello indicato nelle premesse al presente Contratto, la Regione provvederà affinché la copertura delle maggiori spese venga assicurata, senza ricorso

alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Programma conformemente alle disposizioni dell'Allegato Tecnico. Il piano di copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario sarà comunicato alla Banca appena possibile.

6.04 Appalti e commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi

La Regione farà sì che i realizzatori degli interventi costituenti il Programma facciano ricorso, per gli appalti e le commesse di lavori, forniture, attrezzature e servizi, destinati all'esecuzione del Programma, per quanto possibile ed in maniera soddisfacente per la Banca, ad una concorrenza internazionale estesa almeno ai Paesi firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero nel rispetto delle direttive del Consiglio dell'Unione europea in materia qualora il Programma rientri nell'ambito di applicazione delle direttive stesse.

6.05 Assicurazione

La Regione farà sì che le opere, gli impianti ed i macchinari facenti parte del Programma formino oggetto di adeguata copertura assicurativa secondo le modalità abituali proprie per ciascun tipo di opera, in conformità a quanto previsto in merito dal Programma Operativo Regionale.

6.06 Manutenzione

La Regione farà sì che le opere, gli impianti ed i macchinari facenti parte del Programma formeranno oggetto di lavori di manutenzione, di riparazione ed eventualmente di rifacimento o di revisione necessari per il mantenimento o il ripristino delle loro normali capacità di utilizzo, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale.

Per le opere di competenza degli enti pubblici gli oneri sono posti a carico dei medesimi con la sottoscrizione di specifici atti convenzionali.

6.07 Riutilizzo

Qualora, per qualsiasi motivo in qualunque momento, un intervento facente parte del Programma

(a) non possa più essere oggetto di un finanziamento della Banca ai sensi dell'articolo 267 del Trattato che istituisce la Comunità europea o degli articoli 18, 20 e 21 dello Statuto della

Banca o non sia più rispondente ai criteri di ammissibilità al finanziamento della Banca; ovvero

- (b) sia escluso dal Programma o comunque non sia più oggetto di finanziamento da parte dei Fondi strutturali in conformità alla Decisione,

la Regione si impegna a fare quanto possibile per destinare le somme inizialmente destinate a tale intervento ad altri interventi facenti parte del Programma nel termine di dodici mesi dal verificarsi di uno degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) o (b) ovvero in occasione della Relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, a meno che la Regione non preferisca avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 4 paragrafo 02.

Qualora il riutilizzo nel termine di cui al precedente comma non sia possibile ovvero decorso inutilmente tale termine, la Regione provvederà all'immediato rimborso anticipato delle somme resesi disponibili, fatta salva la facoltà della Banca di accettare una soluzione alternativa soddisfacente ad insindacabile giudizio della Banca stessa.

6.08 Parità di trattamento

Qualora, in relazione ad altri contratti stipulati dalla Regione da cui derivi una situazione di indebitamento finanziario, la Regione stessa si sia impegnata a rispettare determinati indici o parametri finanziari, ovvero a mantenere livelli minimi di credit rating assegnati da apposite agenzie di rating, non previsti dal presente Contratto, dalla violazione dei quali derivi per la Regione stessa un'obbligazione di rimborso anticipato, di concessione di garanzie, o di blocco dei versamenti, ovvero derivi una situazione di inadempimento, la Regione si impegna ad informarne preventivamente la Banca ed a garantire alla Banca un trattamento uguale o equivalente ad insindacabile giudizio della Banca stessa.

6.09 Visite

La Regione espressamente consente alle persone designate dalla Banca di procedere alle verifiche sull'attuazione del Programma che potranno ragionevolmente ritenere opportune, facilitando il loro compito.

ARTICOLO 7 GARANZIE

7.01 Iscrizione nel bilancio

A garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dalla Regione in forza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, la Regione si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata di ciascun Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, alle scadenze previste.

In relazione a tale garanzia, la Regione stessa si impegna a vincolare specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Contratto e sui conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, ed all'uopo si impegna a dar incarico agli istituti tesorieri, per il periodo della loro gestione, ovvero all'istituto tesoriere in carica pro-tempore, per il periodo della sua gestione, di provvedere, per tutta la durata di ciascun Prestito, al versamento a favore della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento - delle somme dovute dalla Regione alla Banca stessa in dipendenza del presente Contratto e dei conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza, autorizzando gli istituti tesorieri ovvero l'istituto tesoriere medesimo ad accantonare a tal fine le somme occorrenti sul totale di tutte le entrate disponibili della Regione e con precedenza su ogni altro pagamento.

La Regione inoltre farà sì che il costituito istituto tesoriere prenda atto delle pattuizioni dell'Atto di Erogazione e Quietanza ed assuma, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

La Regione si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento di ciascun Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo 7 paragrafo 01.

7.02 Garanzie aggiuntive a favore della Banca

Per tutta la durata di ciascun Prestito, qualora la Regione accordi, costituisca o fornisca a terzi, direttamente o indirettamente per operazioni comunque destinate al proprio finanziamento a medio e lungo termine ed aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente Contratto, garanzie o privilegi di qualsiasi natura aggiuntivi rispetto a quelli concessi alla Banca con il presente Contratto ed i conseguenti Atti di Erogazione e Quietanza ovvero ogni altro atto ad essi inerenti o conseguenti, la Regione e la Banca concorderanno eventuali iniziative per concedere alla Banca garanzie o privilegi aggiuntivi considerati equivalenti dalla Banca stessa.

ARTICOLO 8 INFORMAZIONI

8.01 Informazioni concernenti il Programma

La Regione:

- (a) fornirà ed esibirà alla Banca ogni e qualsiasi informazione o documento che la Regione invierà alla Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale ovvero al Comitato di Sorveglianza competente, ai sensi (i) del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, (ii) del Quadro Comunitario di Sostegno e (iii) del Programma Operativo Regionale, quale approvato mediante Deliberazione della Giunta Regionale n. 1255 del 10/10/2000 e pubblicato in allegato alla medesima Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 16 novembre 2000 n. 138 suppl., come integrato dal Complemento di programmazione del programma operativo regionale P.O.R. Puglia 2000-2006, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 16/07/2001 e successive modificazioni;
- (b) fornirà ed esibirà inoltre alla Banca ogni e qualsiasi informazione o documento che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere circa il finanziamento, l'esecuzione e l'esercizio del Programma;
- (c) più generalmente, informerà la Banca di ogni fatto o circostanza suscettibile d'incidere,

recandovi sostanziale mutamento, sulle condizioni di realizzazione e di esercizio del Programma.

8.02 Informazioni concernenti la Regione

La Regione:

- (a) farà pervenire ogni anno alla Banca, non appena approvato, il bilancio e fornirà alla Banca ogni altra informazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere circa la situazione finanziaria generale della Regione stessa;
- (b) porterà sollecitamente a conoscenza della Banca ogni modificazione sostanziale del quadro normativo e/o giurisprudenziale relativo alla gestione finanziaria delle regioni ovvero della Regione;
- (c) terrà una contabilità che consenta di individuare chiaramente le operazioni relative al finanziamento e all'esecuzione del Programma;
- (d) informerà immediatamente la Banca qualora venga a trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 4 paragrafo 03 e dall'articolo 10 paragrafo 01, lettere A(c) ed A(d);
- (e) informerà immediatamente la Banca di ogni fatto o circostanza che dovesse incidere sull'esigibilità ovvero sul pagamento alle scadenze previste da parte degli istituti tesoriere o dell'istituto tesoriere, nonché sulla vincolabilità o sulla disponibilità dei cespiti vincolati;
- (f) informerà immediatamente la Banca qualora intenda procedere alla concessione a terzi di garanzie e/o di privilegi quali previsti al precedente articolo 7 paragrafo 02;
- (g) più generalmente, informerà la Banca di ogni fatto o circostanza suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi da essa Regione assunti in forza del presente Contratto ovvero degli Atti di Erogazione e Quietanza.

ARTICOLO 9 ONERI E SPESE

9.01 Oneri fiscali

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre

1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n. 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La Regione comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto, degli Atti di Erogazione e Quietanza e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti.

9.02 Altri oneri

Saranno parimenti a carico della Regione gli eventuali onorari, le commissioni e le spese bancarie, dovuti in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto, degli Atti di Erogazione e Quietanza e di tutti gli atti ad essi inerenti e conseguenti.

ARTICOLO 10 ESIGIBILITA' DEL PRESTITO PRIMA DELLA SCADENZA

10.01 Casi di esigibilità

La Banca può dichiarare ciascun Prestito esigibile, di pieno diritto, senza alcun pronunziato dell'autorità giudiziaria:

- A. con effetto immediato in uno qualsiasi dei seguenti casi
- (a) gravi inesattezze riscontrate nella documentazione fornita o nelle dichiarazioni rilasciate in occasione della conclusione e dell'esecuzione del presente Contratto o degli Atti di Erogazione e Quietanza, in relazione alle finalità del presente Contratto o degli Atti di Erogazione e Quietanza medesimi;
 - (b) mancato pagamento alla scadenza prevista di tutta o parte di una rata di capitale o di interessi o di qualsiasi altra somma dovuta in forza del presente Contratto o degli Atti di Erogazione e Quietanza;
 - (c) obbligo per la Regione, conseguente ad ina-

dempimento, a far fronte anticipatamente a qualsiasi altro impegno finanziario

- (d) sospensione dei pagamenti ovvero stato di dissesto
 - (e) ogni altro evento o provvedimento che potrebbe compromettere il servizio di ciascun Prestito o diminuirne le garanzie;
- B. previa costituzione in mora con indicazione di un termine ragionevole e, decorso inutilmente detto termine, nei seguenti casi:
- (a) mancato adempimento da parte della Regione di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal presente Contratto ovvero degli Atti di Erogazione e Quietanza, che non siano quelli contemplati alla lettera (b) della precedente lettera A, ed in particolare degli impegni di cui ai precedenti articoli 6 (Impegni Particolari), 7 (Garanzie), 8 (informazioni) e 9 (Oneri e Spese) ovvero di cui ai corrispondenti articoli di ciascun Atto di Erogazione e Quietanza;
 - (b) modificazione o venir meno di uno degli elementi o delle situazioni indicati nelle premesse al presente Contratto ovvero agli Atti di Erogazione e Quietanza, che sono stati presi in considerazione dalla Banca ai fini della stipulazione del Contratto stesso, tale da recare pregiudizio alla Banca nella sua qualità di creditrice della Regione o da compromettere l'esecuzione o l'esercizio del Programma.

10.02 Altri casi di esigibilità

Resta salva la facoltà della Banca di dichiarare ciascun Prestito esigibile prima della scadenza in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

10.03 Indennità

La Regione sarà tenuta al pagamento di un'indennità forfettariamente determinata relativamente al capitale del Prestito dichiarato esigibile e con riferimento alla data in cui il Prestito stesso è dichiarato esigibile:

- per ciascuna quota di ciascun Prestito regolata dal Regime del Tasso Fisso, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 4 paragrafo 02 A lettere (b) e (c), fermo restando che tale indennità non potrà comunque essere inferiore ad una

somma pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinque per cento) annuo del capitale del Prestito dichiarato esigibile per il periodo corrente tra la data della dichiarazione e le date di scadenza previste ai sensi del precedente articolo 4 paragrafo 01;

- per ciascuna quota di ciascun Prestito regolata dal Regime del Tasso Variabile, in una somma pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinque per cento) annuo del capitale di ciascun Prestito dichiarato esigibile per il periodo corrente tra la data della dichiarazione e le date di scadenza previste ai sensi del precedente articolo 4 paragrafo 01.

10.04 Mancato esercizio dei diritti

La Banca potrà avvalersi in qualsiasi momento delle clausole di esigibilità sopra previste, senza che nel mancato esercizio di tale facoltà possa ravvisarsi una tacita rinuncia da parte della Banca stessa.

10.05 Imputazione delle somme rimborsate ai sensi del presente articolo 10

Le somme rimborsate anticipatamente ai sensi del presente articolo 10 saranno imputate, in ordine cronologico inverso, a partire dalla rata finale di ammortamento.

ARTICOLO 11

REGIME GIURIDICO DEL CONTRATTO

11.01 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

11.02 Luogo dell'adempimento

Il luogo di adempimento del presente Contratto è la sede della Banca.

11.03 Giurisdizione competente

Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso il Dipartimento Italia, Grecia, Cipro e Malta della Banca stessa, via Sardegna 38, 00187 Roma.

11.04 Libri contabili della Banca

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti.

ARTICOLO 12

VARIE

12.01 Indirizzi

Tutte le notificazioni e le comunicazioni fra le Parti, concernenti il presente Contratto, devono essere indirizzate, a pena di nullità

- per la Banca
100, Boulevard Konrad Adenauer
L - 2950 Luxembourg ;
- in caso di lite, al domicilio indicato al precedente articolo 11 paragrafo 03

- per la Regione:
Regione Puglia
[ufficio specifico]
Lungomare Nazario Sauro, 33
I - / Bari.

Un eventuale cambiamento degli indirizzi sopra indicati non è opponibile se non previa comunicazione all'altra Parte.

12.02 Requisiti di forma e computo dei termini

Le comunicazioni per le quali il presente Contratto ovvero gli Atti di Erogazione e Quietanza stabiliscono dei termini o che a loro volta fissano dei termini per il destinatario devono essere effettuate mediante lettera raccomandata o telegramma, con avviso di ricevimento, o qualsiasi altro mezzo di teletrasmissione, in particolare il telefax ed il telex, che contenga la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del destinatario oppure mediante consegna diretta alla Parte destinataria.

Per il computo dei termini fa fede la data di ricezione del plico da parte del destinatario quale risulta dal timbro postale o da altra annotazione sull'avviso di ricevimento ovvero, in caso di consegna diretta, dalla ricevuta rilasciata dal destinatario stesso.

12.03 Premesse e allegati

Fanno parte integrante del presente Contratto le premesse, l'Allegato A (Procura della Banca), l'Allegato B (Deliberazione della Giunta Regionale), l'Allegato C (Allegato Tecnico), l'Allegato D (Richiesta di Versamento), l'Allegato E (Atto di Erogazione e Quietanza), l'Allegato F (Definizione di Euribor) e l'Allegato G (Formula di Capitalizzazione).

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai signori comparenti i quali con me lo firmano, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dopo averlo dichiarato, previa mia richiesta, conforme alla loro volontà.

Consta di nr. _ fogli di cui occupate facciate e quanto sin qui della presente.

Per la BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI:

dott. /.....

dott. /.....

Per la REGIONE:

dott.

L'UFFICIALE ROGANTE:

dott. /.....

ALLEGATO C**ALLEGATO TECNICO**

Il Programma consiste nella realizzazione degli interventi strutturali comunitari nella Regione per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 di cui al Programma Operativo Regionale, come integrato dal Complemento di programmazione del programma operativo regionale P.O.R. 2000-2006 (tali documenti di seguito congiuntamente denominati "P.O.R.").

Sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi della Banca gli interventi strutturali comunitari, di cui al P.O.R., che sono finanziati attraverso FESR e che vengono individualmente identificati nella Tabella 1 del presente Allegato. In funzione dell'evoluzione del P.O.R., le parti si riservano, comunque, di modificare di comune accordo, la classificazione di ammissibilità degli interventi di cui alla predetta Tabella.

Il finanziamento della Banca potrà coprire fino a un massimo del 50% del costo complessivo del Programma, nel rispetto del vincolo massimo del 90% di tale costo sul tasso complessivo di partecipazione comunitaria al finanziamento degli interventi.

Il finanziamento a valere sui fondi della Banca di interventi strutturali comunitari che ricadono nell'Asse 1 (Risorse naturali) o nella Misura 1 dell'Asse 6 (Sistema regionale integrato dei trasporti) è ammessa solo successivamente all'esito positivo di un supplemento di istruttoria relativo al suddetto Asse 1 e alla suddetta Misura 1 dell'Asse 6 da parte dei servizi della Banca.

Il finanziamento a valere sui fondi della Banca di interventi o opere integrate di costo complessivo superiore ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni), inclusi i finanziamenti da fonti esterne al bilancio regionale, dovrà essere preventivamente comunicato alla Banca e tali interventi o programmi potranno essere sottoposti, qualora ritenuto opportuno dai servizi della Banca, ad un supplemento di istruttoria.

L'insieme delle opere dovrà essere ultimato entro la fine dell'anno 2008.

Non essendo conosciuti ad oggi gli interventi da finanziare, la Regione Puglia si impegna a fornire alla BEI con scadenza almeno semestrale, e possibilmente attraverso sistemi di monitoraggio informatico, le informazioni relative agli interventi compresi nel P.O.R. e in particolare quelli finanziati su provvista della Banca. I servizi della Banca hanno comunque la facoltà di richiedere se lo ritengono opportuno ulteriori e più approfondite informazioni sui suddetti interventi.

TABELLA 1**Allegato Tecnico - Ammissibilità al finanziamento BEI e supplementi di istruttoria - Tabella riepilogativa**

Legenda : Ammissibilità al finanziamento: 0 = non ammissibile; 1 = ammissibile
 Supplemento di istruttoria: 0 = non richiesto; 1 = richiesto; 2 = non rilevante

Misura	Denominazione Misura	Eleggibile BEI	Supplemento d'istruttoria
Asse I			
RISORSE NATURALI			
1.1	Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici, delle relative reti infrastrutturali (FESR)	1	1
1.2	Risorse idriche per le aree rurali e per l'agricoltura. (Art. 33 Reg. CE 1257/99 trattini 8 e 9) (FEOGA)	0	2
1.3	Interventi per la difesa del suolo (FESR)	1	1
1.4	Sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali estensive per la difesa del suolo (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattini 11 e 12) (FEOGA)	0	2
1.5	Sistema informativo ambientale (FESR)	1	1
1.6	Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali (FESR)	1	1
1.7	Incremento e gestione dei boschi e tutela della biodiversità del patrimonio forestale. (Art. 30 Reg. C.E. 1257/99) (FEOGA)	0	2
1.8	Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (FESR)	1	1
1.9	Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FESR)	1	1
1.10	Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall'Asse (FSE)	0	2
Asse II			
RISORSE CULTURALI			
2.1	Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell'offerta e della qualità dei servizi culturali (FESR)	1	0
2.2	Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale (Art. 33 Reg. C.E. 1257/99 trattino 6) (FEOGA)	0	2
2.3	Formazione e sostegno alla imprenditorialità nei settori interessati dall'Asse (FSE)	0	2
Asse III			
RISORSE UMANE			
3.1	Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego (FSE)	0	2
3.2	Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti secondo un approccio preventivo (FSE)	0	2
3.3	Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata (FSE)	0	2
3.4	Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati (FSE)	0	2
3.5	Adeguamento del sistema della formazione professionale (FSE)	0	2
3.6	Prevenzione della dispersione scolastica e formativa (FSE)	0	2
3.7	Formazione Superiore (FSE)	0	2
3.8	Formazione permanente (FSE)	0	2
3.9	Sviluppo della competitività delle imprese e formazione continua con priorità alle PMI (FSE)	0	2
3.10	Potenziamento e sviluppo dei profili professionali nella P.A. (FSE)	0	2
3.11	Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità, emersione del lavoro non regolare (FSE)	0	2
3.12	Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico (FSE)	0	2
3.13	Ricerca e sviluppo tecnologico (FESR)	1	0
3.14	Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE)	0	2
Asse IV			
SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO			
4.1	Aiuti al sistema industriale (PMI e Artigianato) (FESR)	1	0
4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali (FESR)	1	0

4.3	Investimenti nelle aziende agricole (FEOGA)	0	2
4.4	Insedimento giovani agricoltori (FEOGA)	0	2
4.5	Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli (FEOGA)	0	2
4.6	Silvicoltura (FEOGA)	0	2
4.7	Aiuti di avviamento per l'assistenza alla gestione delle aziende agricole (FEOGA)	0	2
4.8	Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità (FEOGA)	0	2
4.9	Diversificazione delle attività delle imprese agricole (FEOGA)	0	2
4.10	Infrastrutture rurali (FEOGA)	0	2
4.11	Misure in corso (FEOGA)	0	2
4.12	Miglioramento della produzione ittica (SFOP)	0	2
4.13	Interventi di supporto alla competitività e all'innovazione del sistema pesca (SFOP)	0	2
4.14	Supporto alla competitività e all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche (FESR)	1	0
4.15	Attività di promozione finalizzata all'allargamento dell'offerta turistica (FESR)	1	0
4.16	Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico (FESR)	1	0
4.17	Aiuti al commercio (FESR)	1	0
4.18	Contratti di Programma (Settore d'intervento Sistemi Industriali) (FESR)	1	0
4.19	Interventi per la capitalizzazione e il consolidamento finanziario del sistema delle PMI dei settori Artigianato, Turismo, Commercio (FESR)	1	0
4.20	Azioni per le risorse umane (Settori Sistemi Industriali, dell'Agricoltura, Turismo, Commercio) (FSE)	0	2
	Asse V		
	CITTA', ENTI LOCALI E QUALITA' DELLA VITA		
5.1	Recupero e riqualificazione dei sistemi urbani (FESR)	1	0
5.2	Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane (FESR)	1	0
5.3	Azioni formative e piccoli sussidi (FSE)	0	2
	Asse VI		
	RETI E NODI DI SERVIZIO		
6.1	Adeguamento e miglioramento delle reti di trasporto (FESR)	1	1
6.2	Società dell'informazione (FESR)	1	0
6.3	Sostegno all'innovazione degli enti locali (FESR)	1	0
6.4	Risorse umane e società dell'informazione (FSE)	0	2
	Asse VII		
	ASSISTENZA TECNICA		
7.1	Assistenza tecnica Azioni sottomessa a budget (b,d,e,g)	1	0
7.1	Assistenza tecnica Azioni non sottomessa a budget (a,c,f)	1	0

ALLEGATO D**RICHIESTA DI VERSAMENTO**

CORRIERE ESPRESSO
ANTICIPATA PER FAX AL N. 06 – 42.87.34.38

Spett./le
BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
Dipartimento Italia, Grecia, Cipro, Malta

via Sardegna, 38
I – 00187 ROMA

alla cortese attenzione del dott. /

[luogo], [DATA]

Oggetto : Richiesta di Versamento n. /

Riferimento : Programma : "SVILUPPO REGIONE PUGLIA 2000-2006"
Contratto di prestito in data / a rogito del dott. /, Ufficiale rogante
Repertorio n. /

Con riferimento all'articolo 1 paragrafo 02 del Contratto di prestito in oggetto, con la presente chiediamo un <primo - secondo -ennesimo> versamento di euro / (/), con le seguenti caratteristiche :

Regime di tasso prescelto	<tasso fisso>	<tasso variabile>
Importo totale del versamento : euro ⁽⁴⁾		
Data richiesta per il versamento :	il	
Ulteriore data richiesta per il versamento :	il	
Importo del versamento alla prima data : euro ⁽⁵⁾		
Importo del versamento all'ulteriore data : euro ⁽⁶⁾		
Data per la stipulazione dell'Atto di Erogazione e Quietanza :	il	
Durata – termini di rimborso		
* prima scadenza in capitale		
* ultima scadenza in capitale		

.../...

-
- 4 Arrotondamento minimo per ciascun versamento : euro 1 000.
5 Arrotondamento minimo per ciascun versamento : euro 1 000.
6 Arrotondamento minimo per ciascun versamento : euro 1 000.

Periodo di pre-ammortamento : n. / semestri	dal	al
:		
Date di pagamento		
Banca da accreditare e relative coordinate bancarie ("CIN" – "ABI" – "CAB" – N° c/c – codice SWIFT)		

Vi preghiamo di voler indirizzare cortesemente la vostra Comunicazione all'attenzione del dott. /, [FUNZIONE ED UFFICIO], Regione /, via /, / - I – [C.A.P.] /, tel. n. /, fax n. /, e-mail /.

Distinti saluti.

REGIONE PUGLIA

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Taluni contratti di prestito prevedono condizioni di versamento particolari. Assicurarsi che tutte le condizioni di versamento siano realizzate prima dell'invio della Richiesta di Versamento.

Si prega di dattiloscivere il nome dei(l) firmatari(o) della Richiesta di Versamento, di comunicare i relativi n. di telefono, fax, e, se disponibile, indirizzo e-mail, e di accertarsi che i relativi poteri siano stati preventivamente comunicati alla Banca, insieme con i corrispondenti *specimen* di firma – articolo 1 paragrafo 02 lettera B(g) del Contratto di prestito.

ALLEGATO E

repertorio n.

Trattamento tributario per imposta di bollo e registro in esenzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno / (/) il giorno / del mese di / (/), in /, innanzi a me dott. /, [Ufficiale Rogante della Regione /, delegato alla stipulazione dei contratti con / n. / dei /, senza assistenza dei testimoni al cui intervento gli infrascritti componenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano,

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI:

la Banca europea per gli investimenti, con sede in Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 100 Boulevard Konrad Adenauer, domiciliata in Italia a Roma, via Sardegna, 38, codice fiscale n. 80231030588 (di seguito denominata "BANCA"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, e dall'Avv. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera "B", da una prima parte,

la Regione Puglia, ente pubblico territoriale, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, partita IVA n. 80017210727 (di seguito denominata "REGIONE"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, nella sua qualità di /, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, autorizzato alla stipula del presente Contratto con deliberazione della Giunta regionale /, n. /, che in estratto autentico, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera "B" per

formarne parte integrante, da una seconda parte

<il><l'><la> /, con sede in /, /, /, capitale sociale euro /, i iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale n. /, iscrizione nell'Albo delle banche al n. /, società <appartenente al> <capogruppo del> gruppo bancario /, iscrizione nell'Albo dei gruppi bancari al n. / (di seguito denominata "ISTITUTO TESORIERE"), rappresentata dal dott. /, nato a /, il /, e dal dott. /, nato a /, il /, in forza di procura in data / autenticata nella firma in pari data dal dott. /, notaio in /, repertorio n. /, raccolta n. /, che in copia conforme, dispensato dalle Parti dal darne loro lettura, si allega al presente Contratto sotto la lettera C, da una terza parte,

componenti della cui personale identità, capacità, veste giuridica e rappresentativa io ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO:

1. che la Banca e la Regione hanno stipulato in data / a rogito del dott. /, Ufficiale Rogante della Regione, un "Contratto di prestito", repertorio n. /, registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di / in data /, al n. /, una copia del quale è allegata in copia <conforme> al presente Atto sotto la lettera C (di seguito denominata "CONTRATTO DI PRESTITO");
2. che nel Contratto di Prestito è stato pattuito che la Banca versasse alla Regione l'importo del Credito in più soluzioni, mediante stipulazione di uno o più atti pubblici di erogazione e quietanza, ciascuno con autonomo ammortamento e durata;
3. che in data / la Regione ha inviato alla Banca una <prima> <seconda> </> Richiesta di Versamento, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera E;
4. che in data / la Banca ha inviato alla Regione una Comunicazione, una copia della quale si allega al presente Atto sotto la lettera F;
5. che, nella Richiesta di Versamento, la Regione

ha comunicato alla Banca che sono state < sostenute e/o impegnate e/o stanziato > spese per circa euro / (/), a fronte del fabbisogno finanziario del Programma

6. che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28, recante disposizioni in materia di contabilità regionale, la Regione è autorizzata, mediante legge regionale 21 maggio 2002 n. 7, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004", a contrarre un mutuo fino ad un importo massimo complessivo di euro 300.000.000,00 (trecentomilioni) (/) < per spese di investimento a carico del bilancio regionale, in conformità a quanto previsto alla legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, alla cui contrazione provvede la Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità > (7);
7. che la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale / n. /, ha approvato l'assunzione dalla Banca di un prestito < / > dell'importo di euro / (/), destinato al finanziamento della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma per l'utilizzo dei Fondi strutturali per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (8);
8. che la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale / n. /, ha approvato una lista di interventi compresi nel Programma da finanziare nell'ambito del presente Atto, < proponendo l'importo da assegnare a ciascun intervento > (9);
9. che la Regione ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine dell'assunzione degli obblighi di cui al presente Atto;
10. che la Regione ha legittimamente e compiutamente deliberato di sottoscrivere il presente Atto di Erogazione e Quietanza;
11. che la Regione dichiara che tutte le norme di diritto civile ed amministrativo applicabili al

presente Atto di Prestito ed Erogazione sono state rispettate, e che in particolare, sono legittime e conformi alla normativa applicabile alla Regione stessa e quindi valide e vincolanti le clausole di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Contratto di Prestito e degli articoli 2, 3 e 4 del presente Atto;

12. che, in considerazione di quanto sopra, è ora possibile procedere al versamento da parte della Banca dell'importo richiesto dalla Regione con la Richiesta di Versamento;
13. che i termini e le definizioni tutti di cui al presente Atto non altrimenti definiti nel medesimo sono da intendersi nella stessa accezione e nello stesso significato ovvero secondo le definizioni datene nel Contratto di Prestito,

ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite Parti convengono e stipulano quanto segue:

- 7 Verificare ed eventualmente adattare in base alla legislazione regionale vigente.
- 8 Verificare ed eventualmente adattare in base alla legislazione regionale vigente.
- 9 Verificare ed eventualmente adattare in base alla legislazione regionale vigente.

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO

La Banca, in conformità a quanto previsto all'articolo 1 paragrafo 02 del Contratto di Prestito < e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2 >, verserà l'importo di euro / (/) (di seguito denominato "PRESTITO") < in un'unica soluzione il / (di seguito denominata "DATA DI VERSAMENTO") >. < come segue:

- (a) l'importo di euro / (/) il /; e
- (b) l'importo di euro / (/) il / (di seguito ciascuna di tali date denominata "DATA DI VERSAMENTO")

La Banca effettuerà <il> <ciascun> versamento a credito del conto corrente n. /, codice ABI n. /, codice CAB n. / intestato alla Regione che la Regione stessa intrattiene presso /

La Regione rilascia con il presente Atto ampia e definitiva quietanza.

ARTICOLO 2 TASSO DI INTERESSE

<Sull'importo versato e non ancora rimborsato da regolarsi con il Regime del Tasso Fisso, in conformità a quanto più precisamente indicato all'articolo 3 paragrafo 01 lettera A del Contratto di Prestito, saranno a carico della Regione gli interessi calcolati al tasso nominale annuo del /% (/ per cento)>

<Sull'importo erogato e non ancora rimborsato da regolarsi con il Regime del Tasso Variabile, saranno a carico della Regione gli interessi calcolati al tasso determinato dalla Banca, in conformità a quanto più precisamente indicato all'articolo 3 paragrafo 01 lettera B del Contratto di Prestito>.

Gli interessi saranno corrisposti semestralmente in via posticipata, alle date stabilite dal successivo articolo 4 e, per la prima volta, a fronte della scadenza immediatamente successiva al versamento relativo.

ARTICOLO 3 RIMBORSO NORMALE

<La Regione rimborserà la quota del Prestito da regolarsi con il Regime del Tasso Fisso in conformità al piano di ammortamento allegato al presente Atto sotto la lettera <G> e stabilito in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 4 paragrafo 01 del Contratto di Prestito.>

<La Regione rimborserà la quota del Prestito da regolarsi con il Regime del Tasso Variabile in / rate semestrali eguali di cui la prima scadente il / e l'ultima scadente il /, in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 4 paragrafo 01 del Contratto di Prestito.> <IN CASO DI ARROTON-

DAMENTO: in conformità al piano di ammortamento allegato al presente Atto sotto la lettera / e stabilito in conformità a quanto più precisamente previsto all'articolo 4 paragrafo 01 del Contratto di Prestito.>

Tali rate semestrali saranno versate dalla Regione alla Banca <a partire dal / fino al /> <a partire dal / fino al /, per quanto riguarda il versamento di cui alla lettera (a) del precedente articolo 1, ovvero a partire dal / fino al /, per quanto riguarda il versamento di cui alla lettera (b) del precedente articolo 1 >.

Sull'importo del versamento <di cui alla lettera (a) del precedente articolo 1> versato dalla Banca alla Regione anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento previsto, sono dovuti dalla Regione alla Banca interessi di preammortamento calcolati al tasso di cui al precedente articolo 2, dalla data delle relative disposizioni di pagamento fino al /.

<Sull'importo del versamento di cui alla lettera (b) del precedente articolo 1 versato dalla Banca alla Regione anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento previsto, sono dovuti dalla Regione alla Banca interessi di preammortamento calcolati al tasso di cui al precedente articolo 2, dalla data delle relative disposizioni di pagamento fino al /.>

ARTICOLO 4 PAGAMENTI

Tutti i pagamenti dovuti dalla Regione alla Banca in forza del presente Atto dovranno effettuarsi <sul conto corrente n. /, codice ABI n. /, codice CAB n. /, intestato alla Banca che la Banca stessa intrattiene presso /> <ovvero sul conto che la Banca indicherà alla Regione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla prima scadenza di pagamento>.

La Regione pagherà alla Banca le somme dovute semestralmente<, a valere sulla quota dei Prestiti regolata dal Regime del Tasso Fisso>, ai sensi del presente Contratto, il / ed il / di ogni anno.

<La Regione pagherà alla Banca le somme dovute semestralmente, a valere sulla quota dei Prestiti regolata dal Regime del Tasso Variabile, ai sensi del presente Contratto, il / ed il / di ogni anno>

ARTICOLO 5 IMPEGNI PARTICOLARI

La Regione si impegna ad inviare alla Banca entro il / (10) una copia del presente Atto resa conforme all'originale dall'Ufficiale rogante della Regione ovvero da notaio, rilasciata in forma esecutiva.

(10) 1 settimana dalla stipulazione dell'Atto di Ero-gazione e Quietanza.

ARTICOLO 6 GARANZIE

I pagamenti da effettuarsi nell'anno in corso a titolo di interessi e di rate di ammortamento a valere sul Prestito, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste, saranno imputati ai capitoli di spesa n. / <e n. /> del bilancio di previsione.

Per gli anni successivi, a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dalla Regione in forza del presente Atto, la Regione si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, nell'apposito capitolo <negli appositi capitoli> di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento a valere sul Prestito, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dalla Regione alla Banca in dipendenza del presente Atto, alle scadenze previste.

In relazione a tale garanzia, la Regione stessa vincola specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme dovute alla Banca stessa a valere sul presente Atto, ed all'uopo dà incarico all'istituto Tesoriere in carica pro-tempore, per il periodo della sua gestione, di provvedere, per tutta la durata del Prestito, al versamento a favore della Banca - anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento -delle somme dovute dalla Regione alla Banca stessa in dipendenza del presente Atto, ed autorizza l'istituto Tesoriere medesimo ad accantonare a tal fine le somme

occorrenti sul totale di tutte le entrate della Regione e con precedenza su ogni altro pagamento.

Il costituito Istituto Tesoriere prende atto delle pattuizioni del presente Atto ed assume, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono.

La Regione si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo 6.

ARTICOLO 7 REGIME GIURIDICO DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del Contratto di Prestito applicabili al presente Atto si intendono qui richiamate ed applicabili.

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana.

Il luogo di adempimento del presente Atto è la sede della Banca.

Le eventuali controversie relative al presente Atto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma.

Solo a tal fine la Banca elegge domicilio presso il Dipartimento Italia, Grecia, Cipro e Malta della Banca stessa, Via Sardegna 38, 00187 Roma.

Salvo prova contraria, i libri e le scritture contabili della Banca così come i loro estratti, certificati conformi all'originale, fanno fede nei rapporti tra le Parti.

ARTICOLO 8 ONERI E SPESE

Al presente Atto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n. 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n. 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

La Regione comunque assume a proprio carico ogni e qualsiasi imposta, tassa, contributo o tributo erariale e locale, che sia eventualmente richiesto in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Atto e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

ARTICOLO 9 VARIE

Fanno parte integrante del presente Atto le Premesse, l'Allegato D (Contratto di Prestito), l'Allegato E (Richiesta di Versamento), l'Allegato F (Comunicazione) e l'Allegato G (Piano di ammortamento).

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI:
.....

REGIONE PUGLIA:
.....

ISTITUTO TESORIERE:
.....

<L'UFFICIALE ROGANTE>:
.....

ALLEGATO F

DEFINIZIONE DI EURIBOR

Ai fini del presente Contratto, si intende per "EURIBOR" il tasso interbancario offerto per depositi in euro, quale calcolato dalla Fédération Bancaire Européenne e pubblicato da Reuters alla pagina Euribor 01, ovvero ad altra pagina che dovesse sostituire quest'ultima.

In caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, la Banca utilizzerà un'altra pubblicazione di livello paragonabile.

Nel caso in cui ad una qualsiasi data di quotazione l'EURIBOR quale identificato in conformità ai commi precedenti non sia pubblicato, si procederà come di seguito:

(a) la Banca utilizzerà quale EURIBOR la media aritmetica dei tassi interbancari, comunicati alla

Banca dalle sedi principali di quattro istituti di credito di primaria importanza, operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e selezionati dalla Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, rilevati in conformità a quanto precisato all'articolo 3, paragrafo 01 ovvero paragrafo 02, del presente Contratto ed offerti ad altri istituti di credito di pari importanza per un deposito interbancario di importo in euro paragonabile all'importo oggetto di versamento a valere sul presente Contratto e per le durate indicate all'articolo 3, paragrafo 01 ovvero paragrafo 02, del presente Contratto;

(b) qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi della precedente lettera (a), meno di due tassi, la Banca utilizzerà quale EURIBOR la media aritmetica dei tassi interbancari comunicati alla Banca stessa da quattro istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e selezionati dalla Banca ad insindacabile giudizio della Banca stessa, rilevati, con riferimento all'articolo 3 paragrafo 01, all'incirca alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) il giorno di inizio di ciascun Periodo di Riferimento od il giorno di effettivo versamento della Banca alla Regione, qualora tale giorno non coincida con il giorno di inizio di un Periodo di Riferimento, ovvero, con riferimento all'articolo 3 paragrafo 02, alla data alla quale la somma in ritardo di pagamento è dovuta ed offerti ad altri istituti di credito di pari importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo oggetto di versamento a valere sul presente Contratto e per le durate indicate all'articolo 3, paragrafo 01 ovvero paragrafo 02, del presente Contratto, a partire dal medesimo giorno.

Tutti i calcoli della media aritmetica di cui ai paragrafi precedenti espressi in punti percentuali saranno arrotondati per eccesso ad 1/100 000.

Nel caso in cui la Fédération Bancaire Européenne ovvero l'Association Cambiste Internationale modificano la definizione dell'EURIBOR, la Regione e la Banca converranno gli

eventuali emendamenti alla definizione dell'EURIBOR di cui al presente Allegato che saranno resi necessari od opportuni da tale cambiamento. La Banca comunicherà pertanto alla Regione in tempo utile il testo di tali emendamenti. Nel redigere tale testo la Banca terrà conto delle definizioni dell'EURIBOR solitamente convenute al momento di tale cambiamento nei propri contratti di prestito regolati con il regime del tasso variabile del tipo oggetto del presente Contratto.

ALLEGATO G

FORMULA DI CAPITALIZZAZIONE

Formula di capitalizzazione:

$$\left[\left(1 + \frac{\text{EURIBOR}}{\frac{12}{n} \times 100} \right)^{\frac{x}{n}} - 1 \right] \times 100 \times \frac{12}{x}$$

n = numero dei mesi del deposito di riferimento utilizzato per determinare il tasso EURIBOR

x = numero dei mesi della periodicità dei pagamenti di interessi alla Banca.

L'EURIBOR è espresso in percentuale per anno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2002, n. 825

Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000 "Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora". Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali.

Assente l'Assessore alla Sanità e ai Servizi

Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Anziani, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 reca norme per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadini, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della costituzione

In particolare l'art. 28 della citata legge 8 novembre 2000 n. 328 ha previsto l'incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali di una somma pari a £. 20 miliardi, per ciascun degli anni 2001 e 2002, da ripartire fra le regioni, al fine di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. 23/3/2001, nel definire i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti previsti dal richiamato art. 28 della L. 328/2000, ha fra l'altro stabilito:

"Art. 1

Termine per la presentazione dei progetti"

1. *Gli Enti locali, le organizzazioni di volontariato, gli organismi non lucrativi di utilità sociale e le IPAB possono presentare alle regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, i progetti concernenti la realizzazione, l'ampliamento o l'innovazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora.*

**“Art. 2
Requisiti”**

1. Sono ammessi ai finanziamenti regionali i progetti di cui all'art. 1 che presentino i seguenti requisiti:
 - a) individuazione di un'area territoriale determinata, anche a livello subcomunale o intercomunale, sulla base di indicatori che documentino la presenza abituale di persone senza fissa dimora che frequentino detta area come territorio nel cui ambito organizzano la propria sopravvivenza, o la presenza di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario;
 - b) presenza nell'area di cui alla lettera a) di servizi e opportunità in misura minima sufficiente per avviare un processo di accompagnamento delle persone senza fissa dimora o di soggetti in condizione di povertà estrema;
 - c) individuazione delle attività e servizi proposti nel progetto, dei loro obiettivi e dell'indicazione dettagliata delle relative spese per la realizzazione;
 - d) individuazione dell'insieme dei soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del progetto, unitamente alla documentazione che attesta la loro esperienza nel settore;
 - e) collegamento con le altre iniziative eventualmente presenti nel territorio, concernenti la riqualificazione delle aree urbane, l'assistenza economica, ed altri interventi e servizi idonei a realizzare le finalità dei servizi di cui all'art. 1

2. Nella valutazione dei progetti sono considerati preferenziali, secondo una graduatoria determinata dalla regione e differenziata a seconda del contesto territoriale, i seguenti criteri:
 - a) l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione del progetto
 - b) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto
 - c) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il supe-

ramento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;

- d) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;
- e) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.

**“Art. 3
Ripartizione delle risorse”**

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base ai seguenti criteri:
 - a) il 75% delle risorse è riservato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali è compreso almeno un comune capoluogo di area metropolitana, come individuata ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) la quota indicata alla lettera a) è ripartita tra le regioni e le province autonome ivi individuate in base alla popolazione residente nella regione;
 - c) la quota residua del 25% delle risorse è ripartita tra le altre regioni e province autonome in base alla popolazione residente.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono destinate dalle regioni con priorità ai comuni capoluogo di area metropolitana come individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono destinate dalle regioni con priorità alle grandi aree urbane.

**“Art. 4
Monitoraggio e verifica dei risultati degli interventi”**

1. I soggetti di cui all'art. 1, destinatari delle

risorse trasmettono ogni sei mesi alla regione un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere. Il rapporto deve indicare:

- a) *il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte per sesso ed età, almeno indicativa, e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi;*
- b) *la descrizione dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento;*
- c) *la descrizione analitica in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.*

2. *Le regioni possono attuare ulteriori forme di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi”.*

In attuazione delle richiamate disposizioni si rende necessario determinare i criteri di definizione della graduatoria regionale, nonché, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. f) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali;

Si propone, quindi, di:

- a) stabilire che i progetti, redatti in conformità al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:
 - per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - viale dei Caduti di tutte le guerre, n. 15-70126 Bari
 - per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72100 Brindisi
 - per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali -

Gruppo Provinciale di Foggia - via Isonzo n. 7 - 71100 Foggia

- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - viale Aldo Moro - 73100 Lecce
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 Taranto

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

- b) di disporre la formazione di una graduatoria unica dei progetti ammissibili al finanziamento sulla base dei seguenti criteri:
 1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 21.11.2000, priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;
 3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che

non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;
5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;
6. fermo restando le priorità fissate dai precedenti punti, dare preferenza ai progetti che, a seguito di accordo di programma definito nella fase progettuale, nell'ordine prevedono:
 - a) nella realizzazione del progetto l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore: e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
 - b) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
 - c) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto
 - d) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti.
 - e) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà

estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;

- c) stabilire che gli organismi non lucrativi di utilità sociali, le organizzazioni di volontariato e le IPAB, per accedere al finanziamento devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici;
- d) fissare in 90 giorni dalla scadenza di cui all'art.1 del DPCM 15 dicembre 2000 il termine per la conclusione del procedimento amministrativo da attivare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241:
- e) disporre che all'approvazione della graduatoria si provvederà, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- f) di stabilire che al finanziamento dei progetti, nel limite delle risorse assegnate dallo Stato e secondo l'ordine di graduatoria, si provvederà con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da adottarsi entro 30 giorni dalla formalizzazione degli atti contabili d'incameramento dello stanziamento statale nel bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e non comporta gli adempimenti contabili di cui ai commi 1 e 3 dell'art.63 della L.R. n. 17/77 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione trattandosi di determinazione, ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. 1) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, delle modalità e dei criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali da assegnare subordinatamente all'assegnazione di specifiche e vincolate risorse statali, da approvare e pubblicare prima della scadenza del termine del 30 giugno fissato dall'art. 1 del richiamato D.P.C.M. 15 dicembre 2000 in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, sottoscritta dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 e dell'art. 4 - comma 4, lett. f) - della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, i criteri di definizione della graduatoria regionale e le modalità e i criteri per la concessione delle sovvenzioni regionali destinate al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 come di seguito determinati:

a) i progetti, redatti in conformità al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno con istanza a mezzo raccomandata A.R. indirizzata:

- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Bari:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali viale dei Caduti di tutte le guerre, n. 15 70126- Bari
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Brindisi:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Brindisi - Piazza Cairoli n. 18 - 72 100 Brindisi

- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Foggia:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Foggia -via Isonzo n. 7 - 71100 Foggia
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Lecce:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali - Gruppo Provinciale di Lecce - viale Aldo Moro - 73100 Lecce
- per gli interventi da realizzarsi nei Comuni della Provincia di Taranto:
Alla Regione Puglia - Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali - Settore Servizi Sociali. - Gruppo Provinciale Taranto - Corso Umberto n. 55 - 74100 Taranto

Saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

- b) alla formazione di una graduatoria unica dei progetti ammissibili al finanziamento si provvederà sulla base dei seguenti criteri:
1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 21.11.2000, priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;
 3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari

- in stato di bisogno primario di cui alla lett. C; del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente;
 5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 21.11.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;
 6. fermo restando le priorità fissate dai precedenti punti, dare preferenza ai progetti che, a seguito di accordo di programma definito nella fase progettuale, nell'ordine prevedono:
 - a) nella realizzazione del progetto l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore: e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
 - b) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
 - c) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto;
 - d) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti;
 - e) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, chi, pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;
 - c) gli organismi non lucrativi di utilità sociali, le organizzazioni di volontariato e le IPAB, per accedere al finanziamento devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici;
 - d) il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, da attivare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è fissato in 90 giorni dalla scadenza di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 dicembre 2000;
 - e) all'approvazione della graduatoria si provvederà, entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 - f) al finanziamento dei progetti, nel limite delle risorse assegnate dallo Stato e secondo l'ordine di graduatoria, si provvederà con determinazione del dirigente del settore servizi sociali da adeguarsi entro 30 giorni dalla formalizzazione degli atti contabili d'incameramento dello stanziamento statale nel bilancio regionale.
- di disporre, ai sensi dell'art. 6 - lett. e) - della l.r. n. 13/94, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 - comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

